

TORNATA DEL 24 APRILE 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Atti diversi — Voti dei deputati Garibaldi e Bertini sulla deliberazione della seduta di ieri — Domanda del deputato Di Revel O. alla Giunta d'inchiesta parlamentare sulle elezioni — Osservazione del presidente del Consiglio — Seguito della discussione dello schema di legge sulla cospirazione contro la vita dei Sovrani esteri, sull'assassinio politico e sulla composizione dei giurati — Emendamenti all'articolo 1 — Osservazioni del ministro guardasigilli — Risposte del deputato Sineo al deputato Genina, e repliche di quest'ultimo — Il deputato Alvigini mantiene il suo emendamento — Emendamento del deputato Michelini G. B. — Il deputato Biancheri dà spiegazioni sulle operazioni della Giunta d'inchiesta sulle elezioni — Osservazioni del ministro suddetto, e dei deputati Miglietti, Boggio, Alvigini, Gallo, Mazza, Montagnini e Cassinis sugli emendamenti proposti — L'emendamento del deputato Alvigini è rigettato e si approva l'articolo 1 cogli emendamenti Miglietti-Buffa e Michelini G. B.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

GRISONI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il signor professore Mandoi-Albanese fa omaggio alla Camera di n° 204 esemplari di un suo scritto sul *catasto provvisorio*, e dichiara con lettera che lo fa onde dimostrare in qualche modo la sua gratitudine per la generosa ospitalità che riceve dal Piemonte.

Il deputato Garibaldi scrive:

« Ieri avendo dovuto assentarmi dalla Camera prima della votazione del progetto di legge De Foresta, desidero che si conosca che, se fossi stato presente, avrei votato favorevolmente. »

Il deputato Bertini ha la parola.

BERTINI. La commemorazione di un lutto di famiglia mi teneva ieri lontano da Torino, e per conseguenza dalla Camera, altrimenti non avrei mancato di assistere ad una seduta che prometteva di essere, come infatti fu, importantissima. Se fossi stato presente avrei anche io votato nel senso di coloro che decisero di passare alla discussione degli articoli della legge che si sta discutendo.

MOZIONE PER UNA DOMANDA ALLA GIUNTA D'INCHIESTA SULLE ELEZIONI.

PRESIDENTE. Il deputato Di Revel Ottavio ha facoltà di parlare.

DI REVEL OTTAVIO. Due settimane or sono, io rap-

presentava alla Camera come, dopo tanto tempo daccchè furono fatte le generali elezioni, vi fossero tuttavia sedici deputati i quali non erano ancora riusciti a prendere posto nella Camera. Io dissi allora che non mi rivolgeva ai membri della Commissione, perchè dalla prima mia interpellanza aveva potuto conoscere che essi non erano tutti d'accordo sul sistema a seguire, o quanto meno che nessuno voleva rispondere a nome della Commissione. Mi rivolgeva quindi al presidente per pregarlo di dire alla Camera in quali condizioni fossero le operazioni per le inchieste.

L'onorevole nostro presidente rispose che egli non aveva conoscenza dell'andamento dei lavori della Commissione, bensì ne conosceva gli atti esterni, e poteva dire che due relazioni erano già state mandate alla stamperia, ma che, siccome i membri della Commissione erano nuovamente partiti, le relazioni non potevano essere deposte sul banco della Presidenza prima che essi ne avessero rivedute le bozze.

Abbiamo poi avuto l'onore di rivedere otto giorni sono gli onorevoli membri della Commissione, ma le loro relazioni non le abbiamo ancora vedute. Io però non cesserò di ritornare frequentemente su quest'argomento (*Ilarità*), poichè mi pare che sia una cosa di gravità straordinaria ed un fatto inaudito, che sedici membri, eletti da oramai quattro mesi, non possano sapere se sono o non sono membri della Camera. Io quindi prego l'onorevole presidente a voler dire, potendolo, se sa qualche cosa, onde questo dubbio venga tolto. Del resto, se l'onorevole presidente non è in grado di poterci fornire alcun ragguaglio in proposito, pregherei la Camera che voglia invitare la Commissione a far conoscere in quale stato si trovano i suoi lavori.

PRESIDENTE. Io non ho difficoltà di dire ciò che è a mia notizia, come ho fatto in occasione della penultima istanza fatta dall'onorevole Di Revel, osservando però che io non posso conoscere l'andamento interno dei lavori della Commissione.

So che la stampa delle relazioni consegnate alla tipografia ha avuto il suo corso e che trovai a buon punto.

Inoltre mi venne riferito che la Commissione, dopo il di lei arrivo, si sarebbe occupata di formulare le conclusioni intorno ad altre inchieste, le cui relazioni si potrebbero forse fra poco dare del pari alla stampa.

Io non posso fornire altre indicazioni, perchè altre cose non sono a mia notizia; e ciò è quanto posso rispondere all'istanza del deputato Di Revel.

DI REVEL OTTAVIO. Siccome sento dire che la Commissione deve recarsi nuovamente fuori della capitale per procedere ad altre inchieste, e che non sappiamo quando queste ultime saranno terminate, e quindi in qual tempo si potrebbe deliberare intorno a quelle sulle quali si dice già essere apparecchiata relazione, io propongo che la Camera inviti la Commissione, od alcuno dei suoi membri delegati, a volerci dire, nella prossima tornata, in quale stato si trovino i lavori della medesima.

PRESIDENTE. Il deputato Di Revel propone che la Camera inviti la Commissione, od alcuno dei suoi membri da essa delegati, a voler dare nella tornata di lunedì indicazioni intorno ai di lei lavori.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Domando la parola.

Io credo che, se vi fosse qui uno dei componenti la Commissione, non avrebbe difficoltà di dare questa risposta. Ieri, se non erro, gli onorevoli membri della Commissione erano quasi tutti presenti: quindi mi pare che, prima di dare un voto in loro contumacia, sarebbe bene accertarsi se essi non interverranno alla seduta d'oggi, poichè, se vi intervenissero, l'onorevole Di Revel potrebbe rinnovare l'istanza che ha fatta.

Io pure mi associo all'invito diretto alla Commissione d'inchiesta di fare conoscere lo stato in cui si trovano i suoi lavori; ma mi pare che, mentre i suoi membri intervennero alla seduta di ieri e forse interverranno a quella d'oggi, sia più opportuno aspettare la loro presenza, onde la deliberazione della Camera non abbia l'aspetto di una coercizione.

Si potrebbe vedere se, per avventura, la Commissione non sia in questo momento riunita; e qualora i membri della medesima non avessero intenzione di assistere a questa seduta, si potrebbero pregare d'intervenirvi. In tal modo io troverei opportuna la proposta del deputato Di Revel.

PRESIDENTE. Il deputato Di Revel ha facoltà di parlare.

DI REVEL OTTAVIO. L'onorevole presidente del Consiglio forse non ricorda che io ho già mosso due interpellanze di questa natura mentre si trovavano presenti i membri della Commissione, e che essi risposero in

modo, che sembrava parlassero non per conto della Commissione, ma solo a nome proprio.

Io aveva osservato che ieri si trovavano presenti alla Camera parecchi membri di quella Commissione; e l'onorevole nostro presidente sa che io volevo muovere sin da ieri questa interpellanza, e che, se la rimandai ad oggi, fu appunto per non intrattenere la Camera in una questione che non aveva niente di comune con quella più grave che si trattava.

Però debbo dichiarare che io non feci questa mozione oggi senza averne avvertiti alcuni membri della Commissione; e ve n'ha uno, il quale sa precisamente che io aveva intenzione di fare questa istanza, e che, avendo desistito di farla ieri pel motivo che ho indicato, l'avrei fatta quest'oggi.

Dichiaro inoltre che, quand'anche qualcuno dei membri della Commissione fosse presente, io non gli muoverei interpellanza alcuna, perchè non potrebbe rispondere per conto dell'intera Commissione, come già si è fatto in altre circostanze.

Quindi io credo che la proposta che io faccio, che, cioè, la Commissione sia invitata per mezzo d'uno dei suoi membri a dare contezza alla Camera dello stato dei suoi lavori, non implica alcuna coercizione o rimprovero alla Commissione; non è altro che l'espressione del desiderio vivissimo che i membri della Camera ed il paese debbono avere di schiarire la questione, se questi deputati che sono sotto inchiesta potranno sedere in Parlamento, onde, in caso contrario, i collegi elettorali possano eleggere un altro rappresentante.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Di Revel.

DEPRETIS. Domando la parola.

Sento che la Commissione non solo si trova in Torino, ma è, se non erro, riunita in uno degli uffici della Camera; parmi quindi che, prima che la Camera prenda una deliberazione circa una proposta che ha per oggetto di chiamare la Commissione a dar conto delle sue operazioni, sarebbe meglio invitare il presidente di questa Commissione o la Commissione stessa ad intervenire a questa seduta, onde dare, se le è possibile, quelle spiegazioni che saranno richieste dall'onorevole Di Revel. Parmi che questo sia più naturale. Laonde preghe- rei il signor presidente della Camera a voler far sapere alla Commissione che trovasse modo d'intervenire in questa seduta alla Camera; per modo che, quando essa sia presente, il deputato Di Revel avrà la bontà di ripetere ancora la sua mozione, e sentiremo che cosa la Commissione sarà in grado di rispondere.

Allora sarà il caso di prendere una determinazione; prima mi pare che non sarebbe conveniente.

DI REVEL OTTAVIO. La proposta dell'onorevole Depretis viene perfettamente d'accordo colla mia; io non ho altro scopo tranne quello di conoscere come procedano gli affari riguardanti la Commissione d'inchiesta. Ora, che la Camera inviti il presidente, di questa Commissione ad intervenire oggi o domani alla seduta, sono indifferente. Se interviene oggi, tanto meglio; quando

sarà presente e possa rispondere a nome della Commissione, io l'interpellerò.

PRESIDENTE. Essendovi adesione per parte dell'interpellante, l'ufficio della Presidenza farà avvisare la Commissione d'inchiesta che un'interpellanza è stata mossa nella Camera sulle operazioni della medesima, e si desidera che sia rappresentata detta Commissione di inchiesta in seno all'Assemblea per rispondervi.

Molte voci. Sì! sì!

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI CONTRO I REATI DI COSPIRAZIONE CONTRO LA VITA DEI SOVRANI STRANIERI E SULL'ASSASSINIO POLITICO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge circa la cospirazione contro la vita dei sovrani, l'apologia dell'assassinio politico e la composizione delle liste dei giurati.

La discussione nella tornata di ieri è rimasta all'articolo 1 del progetto della minoranza della Commissione ed agli emendamenti che vi si riferiscono, dei quali è già stata data comunicazione.

Il signor ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La questione legale mi pare che sia oramai esaurita, e credo che a questo punto più non vi abbia alcuno il quale dubiti che competa alla società il diritto di punire la cospirazione e gli atti preparatorii contro la vita dei capi dei Governi esteri, ogniquale volta le esigenze sociali possano consigliarlo. Noi quindi non abbiamo più ad occuparci che degli emendamenti. La Camera ha da deliberare sopra tre proposte: quella del Governo, quella della minoranza della Commissione, infine quella del deputato Alvigini.

Nella seduta di ieri, l'onorevole Miglietti con molta lucidità vi esponeva i motivi per cui egli ed il suo collega, l'onorevole Buffa, avevano creduto di emendare il progetto del Ministero, e vi accennava anche alle differenze che passano tra l'uno e l'altro. Ugual cosa veniva fatta dall'onorevole Alvigini a sostegno del suo temperamento.

La Camera mi permetterà ora che io le esponga le ragioni dalle quali era dettata la proposta del Ministero; mi spiegherò quindi sugli emendamenti che vennero presentati.

Il Governo stimò dapprima di proporre che fosse punita la semplice cospirazione, ossia il concerto anche in difetto di atti preparatorii, per uniformarsi alle disposizioni del Codice penale, a termini del quale è punito il reato di cospirazione, quando questo ha per oggetto la sicurezza interna ed esterna dello Stato, oppure la vita del sovrano o della sua famiglia; e nell'articolo 187 si dichiara esistervi cospirazione, quando fra due o più persone si determinò di commettere il reato. Il Ministero avrebbe creduto cosa meno conveniente di allon-

tanarsi da queste disposizioni della legge, trattandosi di colpire l'identico reato. Siccome poi in quest'articolo non si fa parola degli atti preparatorii, e poteva perciò derivare che questi si confondessero cogli atti esecutivi e si ritenesse che vi fosse già un tentativo di crimine, mentre non vi era ancora che semplice cospirazione con atti preparatorii, il Ministero formò la disposizione presentatavi, con cui intese di contemplare il caso ommesso nel Codice penale e di punire gli atti preparatorii, e propose che vi fosse una graduazione diversa di pena e si punisse la cospirazione, quale è definita nel Codice penale, cioè il semplice concerto, e si punisse poi la cospirazione accompagnata da atti preparatorii, stabilendo per quest'ultima una pena più grave.

Dichiarò finalmente che simili pene erano senza pregiudizio di quelle più severe comminate nel caso di crimine tentato o mancato.

Questa ultima dichiarazione, io lo confesso, può essere ravvisata come superflua, poichè già esiste nelle leggi vigenti: ciò nulladimeno mi parve opportuno di farne cenno espressamente, affinchè quelli che non conoscono le disposizioni della legge, o che son meno versati nelle materie penali, non credessero per avventura che noi volevamo in questo articolo comprendere il tentativo, mentre invece, sia quanto a questo, sia quanto al crimine mancato, già provvedono le disposizioni del Codice penale.

Venendo ora a discorrere della proposta fattasi dalla minoranza della Giunta, dirò che questa vuole punita la cospirazione allora soltanto quando ad essa aggiungansi atti preparatorii che la manifestino.

Io non ho difficoltà di aderire a tale temperamento: con esso viene ad eliminarsi una delle maggiori difficoltà che si opponevano alla punizione delle cospirazioni; giacchè, quando vi sia qualche atto preparatorio che renda più manifesto il concerto, maggiori prove si hanno e minor pericolo si corre di errare. Non punendosi poi la cospirazione che quando vi siano atti preparatorii, rimane inutile stabilire una pena diversa; quindi accetto la proposta.

Riguardo poi alla sorveglianza della polizia, il Ministero non la credette necessaria, avendo esso stabilita una pena più grave; ma, dal momento che se ne propone una minore, può benissimo la medesima venir aggiunta.

La stessa dichiarazione non posso però fare in ordine all'emendamento dell'onorevole Alvigini: il che esso ha già potuto prevedere, dappoichè ho dichiarato che accetto quello della minoranza della Commissione. E non lo posso anche accettare perchè parmi sarebbe forse meno conveniente il dire che *si punisce la cospirazione che sia accompagnata da qualche atto preparatorio*. Mi pare che questa espressione non sia molto esatta; l'atto preparatorio non può accompagnare, a mio avviso, il concerto, ma deve sempre tenergli dietro: quindi converrebbe già sopprimere la parola *accompagnato*.

Di più, mi sembra che la minoranza della Commis-

sione providamente proponga che si punisca la cospirazione *quando questa sia manifestata da un atto preparatorio*, perchè questa manifestazione è un atto successivo; ma volere che la cospirazione sia *accompagnata* dall'atto preparatorio, lo credo meno ragionevole, non potendo il medesimo se non essere la conseguenza del concerto.

L'alinea con cui l'onorevole preopinante vorrebbe che si dicesse esservi cospirazione quando concorrono gli estremi indicati nell'articolo 188 del Codice penale, pare inutile, dal momento che abbiamo nella legge una disposizione testuale con cui viene la cospirazione definita. Riguardo poi al terzo alinea, esso, a parer mio, è ancora più inaccettabile. Io lodo l'intendimento da cui fu mosso il proponente di togliere ogni adito agli arbitrii nel determinare che cosa sieno gli atti preparatorii e che cosa siano gli atti esecutivi.

In tale materia gravi quistioni dibattonsi fra i criminalisti: e tutti quelli che hanno scritto sulla cospirazione hanno principalmente cercato di stabilire il punto in cui cessano gli atti preparatorii e cominciano gli atti esecutivi. Se fosse possibile di determinarli compiutamente, io convergo coll'onorevole Alvigini che si farebbe una cosa utilissima, e per la società e per l'accusato; ma credo che sia impossibile, ed anche pericoloso, di determinarlo in una legge. E ciò è talmente vero che, anche ammettendosi la disposizione come fu formulata dall'onorevole preopinante, sussisterebbero sempre le questioni suddette.

Ed invero si propone che si dica essere atti preparatorii quei fatti materiali i quali, senza costituire per se stessi un principio di esecuzione, si riconoscono predisposti e diretti alla perpetrazione del misfatto. Io convergo che questa è la regola indicata dalla scienza; ma quali sono poi quegli atti che, senza costituire un principio di esecuzione si riconoscono predisposti per la perpetrazione del reato? L'articolo non lo dice, nè può dirlo; quindi non faremo che una dichiarazione, la quale è già nella scienza e che nessuno ha mai contestato, nè contesta.

Per potere conseguire il fine a cui mira l'onorevole proponente, converrebbe che potessimo determinare gli atti esecutivi e che cominciano ad avere un tal carattere. Il che è impossibile; quindi credo la disposizione da lui proposta non raggiungerebbe lo scopo che ci prefiggiamo, e sarebbe anzi pericolosa, col dare luogo a maggiori questioni.

Io pertanto, mentre commendo il pensiero da cui fu spinto il proponente, non posso tuttavia accettare il suo emendamento, ed accetto, come dissi, quello della minoranza della Giunta, benchè si allontani alquanto dalla disposizione del Codice penale, in vista che egli piega a maggior mitezza; mitezza che reputo si possa ammettere, senza che perciò rimanga la legge inefficace.

SINEO. Ad esempio degli onorevoli colleghi, i quali hanno creduto di dovere fare conoscere oggi il loro sentimento circa il voto di ieri, dichiaro anche io abbondantemente che se, contro la mia volontà, non fossi stato

assente al momento della votazione, avrei io pure pronunciato il mio bel *no*.

A difesa poi della tesi abbracciata dai trenta deputati che risposero negativamente, credo dovere protestare contro il modo col quale l'onorevole Genina ha motivata la sua opinione.

Io sono persuaso che i trenta deputati, i quali risposero di *no*, hanno il dovuto rispetto all'opinione di coloro che risposero col *sì*: ma credo appunto che ciascuna opinione debba mantenersi fondata sui motivi che furono adottati; e non ammettersi che possa essere questa o quest'altra opinione adombrata con motivi non espressi.

L'onorevole Genina ha riconosciuto egli stesso che nessuno dei trenta deputati prese la parola per mettere in dubbio la convenienza di considerare come reati i fatti contro i quali il Ministero intendeva di promuovere espressa sanzione.

Perchè dunque l'onorevole Genina crede anche egli, ad esempio dei signori ministri, di dover impiegare tutta la sua eloquenza per venirci a dipingere le tetre influenze delle società segrete che, secondo lui, stendono su tutta l'Europa le loro reti, e minacciano i troni e persino i Governi repubblicani, se sono di quelli che proteggono la proprietà e la famiglia?

Io rispetto grandemente le intenzioni dell'onorevole Genina, ma si persuada che in questo modo egli ha reso un gran cattivo servizio al nostro paese ed a tutti quelli i quali fanno ogni sforzo per mantenersi nella giusta strada di un illuminato progresso.

Io potrei aprire le pagine del *Monitore francese*, e portarvi i discorsi di Villèle, di Polignac, di Guizot, e voi credereste che il discorso dell'onorevole Genina non ne è che la riproduzione, la riproduzione cioè di una storia che ebbe un ben triste fine!

Invece di mettere avanti quegli spauracchi non sarebbe meglio invitare i nostri concittadini a quella mutua confidenza, la quale sola può unire le forze necessarie ad ottenere la felicità della nazione?

Non nego che nell'Europa vi siano delle utopie, ed uomini che anche colla violenza cercano di metterle in atto: ma queste, ne ho l'intima convinzione, sono cose affatto estranee al nostro paese. I nostri concittadini hanno tale bontà di cuore, tale rettitudine d'intelletto, che non si lasciano sedurre da quelle povere teorie, nè avvi esempio che nel nostro paese siano state proclamate e neppure tollerate.

Si è citato l'esempio di Genova. A Genova si può forse dire che siasi risentito l'effetto inaspettato delle tenebrose opere di società segrete? Non abbiamo udito il ministro dell'interno d'allora dire alla Camera che già prima sapeva tutto?

Non voglio fare commentari sulle cause che poterono portare qualche condizione eccezionale in quella città grande per le sue memorie e per le virtù che tuttora allignano nel cuore dei suoi cittadini. Non credo di avere bisogno di più ampia dimostrazione per respingere qualunque sospetto che possa nascere dalle parole dell'ono-

revole Genina. Solo vi ricorderò che nel 1848, nel Parlamento francese, in quel Parlamento che, senza avvedersene, era sull'orlo del precipizio, si andava imputando alle società segrete, alle sette, ai fautori delle utopie quell'inquietudine che si manifestava, e che non aveva altra causa che il bisogno generalmente sentito di ottenere giuste e da lungo tempo desiderate riforme. I ministri di quella Corona, nel discorso d'apertura della Sessione legislativa di quell'anno, qualificarono gli agitatori di *aveugles et insensés*; la Camera, eco fedele di quel Ministero, ripeteva nel discorso della Corona: *aveugles et insensés*. Pochi giorni dopo uno degli uomini che avevano ispirato la frase di quell'indirizzo manifestava il suo pentimento: *Nous disions qu'ils étaient aveugles et insensés. Hélas! Les aveugles et les insensés c'était nous.*

Date alle nostre libertà, al nostro Statuto quello sviluppo che invano da dieci anni si chiede, e state sicuri che il nostro paese sarà l'esemplare di una libertà fortemente e solidamente costituita.

L'onorevole Genina si è compiaciuto di fermarsi sul pericolo che presentano le minacce delle sette, che, secondo esso, vogliono andare al di là della libertà.

Ma, signori, non sono soltanto queste le sette pericolose, l'ordine sociale lo abbiamo veduto minacciato da ben altre sette: e quando io vi ho citata quella repubblica largamente democratica, sulla quale gravitava la più tetra tirannide, io vi parlava del Vallesse, in cui dominava in allora una setta, che nel suo programma è ben ostile ad ogni eccesso di libertà.

La Svizzera sa ciò che si può aspettare da certe sette; sono quelle che minacciano l'Italia assai più di quelle cui faceva allusione l'onorevole Genina; sono quelle che diedero le prime l'esempio di maneggiare il pugnale per fare prevalere la propria influenza. Sono trecento anni che quella setta ha il pugnale in mano; e gli uomini i più meritevoli dell'umanità, almeno parecchi fra essi, furono vittime di quella setta.

Lasciamo queste tetre reminiscenze; occupiamoci del presente ed occupiamocene con fervore; curiamoci tutti o almeno in gran numero per ottenere finalmente la sincera e schietta attuazione delle nostre istituzioni costituzionali, e noi faremo, non solo la felicità effettiva e reale del nostro popolo, ma radicheremo in un modo inalterabile la tranquillità e l'ordine nel nostro paese.

Anche l'onorevole guardasigilli aveva reso, a mio avviso, un ben cattivo servizio al nostro paese, allorchè egli aveva allegato che qui in Piemonte, quando Orsini fosse venuto a preparare le sue bombe, e fosse stato noto lo scopo cui egli le destinava, non sarebbesi trovato nel nostro Codice penale un articolo per reprimerlo, per impedire l'esito di quell'attentato. Ho combattuto quell'opinione, nè aveva sentito che nella discussione generale si fosse addotta parola che potesse servire a suo plausibile appoggio; ma quella parola la volle pronunziare l'onorevole Genina, e la volle pronunziare usando di quell'autorità che va congiunta alla sua riputazione d'uomo eminentemente dotto e studioso. Io credo che

importa combattere l'unico argomento che sia stato addotto, quello dell'onorevole Genina. Egli ricorre all'articolo 6 del Codice penale, e nota che il suddito solo che avrà commesso fuori del territorio degli Stati un crimine tanto contro un suddito quanto contro uno straniero ove rientri nei regi Stati, vi sarà giudicato appunto colle pene stabilite da quel Codice.

Dunque, dice l'onorevole Genina, quella popolazione nomade che ora si trova in Inghilterra, ora in Svizzera, ora nel Belgio, e persino qualche volta in Piemonte, quando il ministro dell'interno lo permette, quella popolazione nomade non sarebbe colpita dall'articolo 6, sarebbe immune da qualunque pena, e quindi si potrebbe bensì punire il cittadino piemontese che covasse nella infelice sua mente un così infausto pensiero, e non si avrebbe arma per punire lo straniero. In verità ci voleva tutto il talento e l'autorità dell'egregio professore per avere speranza che questa argomentazione valesse a persuadere. L'onorevole Genina pare non supponga che alla maggior parte dei suoi uditori sovvenga quella distinzione che da molti secoli era dettata e ripetuta dai maestri della scienza.

Se avessi tra le mani le lezioni del professore Genina, troverei probabilmente in esse che egli avrà ripetuto ciò che udimmo assieme dai banchi della scuola, che cioè dei sudditi ve ne sono di due specie.

Suddito è chiunque, invocando la protezione della legge, si obbliga ad assoggettarsi alle sue prescrizioni. I sudditi quindi sono e permanenti e temporari: sudditi temporari sono tutti quelli che, trovandosi nel nostro territorio, hanno dritto d'invocare la protezione della legge, e l'obbligo nello stesso tempo di sottostare alle sanzioni di essa.

Questo è il principio che informava lo Statuto quando esso sanciva i diritti individuali non solo di tutti i cittadini, ma di tutti i *regnicoli*, e regnicolo è chiunque pone piede nello Stato.

Io credo dunque che, quand'anche i delitti di cui si tratta fossero preparati o perpetrati da uomo che non goda del dritto di cittadinanza, esso tuttavia sarebbe punito come suddito temporario, e quindi in virtù appunto dell'articolo 6 del nostro Codice penale. Ma, senza entrare in questa disquisizione scientifica, eravi un altro motivo che doveva persuadere l'egregio professore Genina.

Non parlo della legge quale era proposta dal Ministero, perchè ora è abbandonata da tutti, anche dallo stesso Ministero; non v'ha nessuno che voglia che il semplice atto mentale della cospirazione sia punito. Parlo della cospirazione seguita da un principio di esecuzione; se dessa è seguita nel nostro Stato, è un delitto forse commesso fuori dello Stato? Mainò: se si cospirò in questo paese, quivi si prepararono le armi e si principiò l'esecuzione, il crimine è commesso nello Stato e non fuori dello Stato.

Io sottoporro all'egregio professore un esempio.

Supponiamo che a Seyssel, sulla sponda sinistra del Rodano, un savoino, munito di carabina a lungo tiro,

colpisca un francese alla sponda destra del fiume. Il francese può essere ucciso in Francia dal savoino che tira in Savoia. Io domando se l'omicidio è commesso in Francia. Il francese è ucciso in Francia, ma il delitto è commesso dal savoino in Savoia. Così, quand'anche la vittima della cospirazione abitasse in Parigi, se la cospirazione si ordisse qui, se gli atti di prima esecuzione, che si vogliono punire, si fanno qui, evidentemente si tratta di un reato commesso in Piemonte, e quindi non il solo suddito, ma chiunque partecipa al reato è punito secondo le leggi. Io volevo esporre soltanto queste considerazioni onde fosse bene stabilito lo stato della questione. Non vi è alcuno che abbia mai sostenuto in quest'Aula, che debbano andare immuni da pena quelli che si rendono colpevoli di cospirazione contro la vita del capo d'uno Stato estero, se questa cospirazione è stata principiata in questo paese, e fu seguita da un principio d'esecuzione. Siamo tutti d'accordo nel credere che debba un tal reato essere punito. E credo di potere dire: siamo trenta, uniti nel pensiero che questo reato è dal Codice penale sufficientemente punito. Non vogliasi quindi esagerare l'importanza della questione con uno scopo politico, che, se non è nella mente di chi parla, debb'essere nella mente di chi inspira. Non si cerchi d'allargare la sfera di questa discussione; essa è ristretta ad un punto legale; si tratta di sapere se questo reato sia dalle leggi attuali sufficientemente punito. Come l'ho dichiarato, reputo che il nostro Codice penale lo punisca, e sufficientemente lo punisca. La Camera capirà che non intendo entrare più ampiamente nella discussione degli articoli, e che mi contento di persistere nel mio voto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Sineo si è maravigliato che il guardasigilli abbia sostenuto in faccia a voi, o signori, che le nostre leggi attualmente non puniscono la cospirazione, quand'anche seguita da atti preparatorii, tranne nel caso in cui la medesima sia diretta contro la sicurezza interna od esterna dello Stato, o contro il Re e la reale famiglia. Alla mia volta io sono sommamente maravigliato che l'onorevole Sineo, distinto patrocinatore qual è, ripeta la proposizione che aveva già emesso nella precedente tornata, e contro la quale a buon diritto ebbi a pronunciarmi. E dove mai trova esso nel nostro Codice penale che vi si puniscano le cospirazioni, quand'anche seguite da atti preparatorii, fuorchè nei casi che ho testè indicati?

L'onorevole Sineo diceva, ed è forse questa la sola sua asserzione la quale sia fondata, che, quand'anche la cospirazione abbia per iscopo un omicidio all'estero, è un reato, se il medesimo si consuma, e se qui se ne preparano i mezzi. Ma la cospirazione e gli atti preparatorii costituiscono un reato, anche senza la consumazione del misfatto. E siccome il nostro Codice penale non punisce in questo caso nè la cospirazione, nè gli atti preparatorii, quindi è forza concludere che le nostre leggi non puniscono questi reati, e l'onorevole Sineo, senza accorgersene, additava egli stesso il suo errore,

e, per dimostrare che questi atti sono punibili, confondeva di nuovo gli atti preparatorii con gli atti di esecuzione. Egli veniva parlando di una cospirazione seguita da un principio di esecuzione. In questo caso è certo che il nostro Codice penale punisce l'atto criminoso, tanto se sia commesso contro un sovrano, quanto se lo sia contro qualunque altro. E perchè? Perchè nel nostro Codice è punito non solo il reato mancato, ma anche il semplice tentativo. Ma non è di ciò che si tratta in questa legge. In essa contemplansi appunto quegli atti che precedono gli atti esecutivi: il concerto e gli atti preparatorii. Perchè la mia osservazione fosse meglio intesa, addussi, e mi rincresce che forse non si trovava presente l'onorevole Sineo, l'esempio stesso dell'attentato del 14 gennaio; ed osservai che in questo vi era la prima fase del reato, semplice concerto, quando si deliberò di commetterlo; vi era la seconda fase, atti preparatorii, quando si fabbricavano le bombe; nè qui essendovi ancora principio di esecuzione, le nostre leggi non avrebbero potuto infliggere punizione di sorta: seguirono poi gli atti esecutivi, quando questi strumenti micidiali recavansi sul luogo; ecco il primo atto di esecuzione, ecco il tentativo che si sarebbe potuto punire, se fosse stato commesso da un nostro suddito, anche fuori Stato, in forza dell'articolo 6 del Codice penale: vi ha poi il reato consumato, o il reato tentato.

Questi, o signori, sono principii elementari, e sarebbe stato doloroso che il guardasigilli li avesse disconosciuti, come è doloroso per me che un patrocinatore distinto venga a contestarli.

GENINA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GENINA. Dirò poche parole.

Io credeva nel mio discorso di ieri di essermi attenuto in modo da non dovere ferire la suscettibilità di alcuno, dappoichè io nulla dissi che potesse intaccare la maggioranza della Commissione. Io era stato tratto, dirò così, mal mio grado nella discussione; e non avrei presa la parola, se non si fosse voluto appoggiarsi ai miei principii per sostenere che, adottare il primo articolo della legge, era contrario a tutti i principii razionali. Questa è la ragione per cui ho preso la parola.

Quanto io dissi non è che una mia opinione personale, ed io non intendo d'imporla a nessuno. Per la qual cosa non veggio come l'onorevole Sineo venga oggi, quasi a nome di trenta individui che votarono per le conclusioni della maggioranza della Commissione, a farmi degli appunti personali per quanto dissi nella tornata di ieri.

In quanto al merito del mio discorso dirò solo due cose: la prima si è che, quando io ho tratteggiato quel quadro sociale con una certa ampiezza di vedute, io non l'ho fatto se non perchè lo tenni un elemento indispensabile per provare che nelle esigenze sociali presenti vi è un pericolo di danno anche per noi, che è appunto il cardine per provare l'articolo 1.

Dunque, come ho detto, non voglio eccitare veruna suscettibilità; io non giudico questi fatti, ma li ho constatati, e quello che ho detto, lo ripeto.

Quest'oggi osservò poi il deputato Sineo che ciò è una ripetizione di quanto si diceva nei Parlamenti francesi: ed io quanto ho detto invece si riferisce all'epoca in cui i Parlamenti francesi sono stati chiusi; si riferisce al periodo degli ultimi dieci anni: epperò, se sono stato obbligato ad esporre il quadro, che pur troppo presenta ai giorni nostri la società, io non ho fatto che porre un elemento del mio discorso, e credo di essere nel vero.

Non creda l'onorevole Sineo che questi siano tutti fantasmi, che queste siano tutte fantasmagorie, come egli diceva l'altro giorno; queste sono realtà provate dai fatti, ed i fatti sono molteplici.

L'onorevole Sineo diceva che nei moti di Genova non vi era nessuna setta immischiata. Mi permetta che io gli osservi che vedo una prova contraria a quanto egli disse nelle risultanze del processo. Dunque quanto ho detto credo sia appoggiato ai fatti.

La seconda osservazione che intendo di fare si è riguardo a quanto io aveva detto rispetto alla legislazione del nostro Codice penale.

L'onorevole Sineo, prima di accingersi a criticare l'opinione di un suo collega, bisognerebbe che avesse la compiacenza di leggere le cose da lui dette su questo punto; se egli ne avesse preso cognizione, io sono persuaso che non avrebbe fatto le critiche che mi ha rivolto oggi. Quindi io attendo che egli le legga, e spero che basterà tal lettura per convincerlo.

Ma intanto non posso lasciare passare senza risposta un'interpretazione che egli dà all'articolo 6 del Codice penale, la quale, mi permetta di dirglielo, è contraria a tutti i principii del diritto penale, ed al senso il più manifesto del nostro Codice.

L'onorevole Sineo dice che l'articolo 6 del Codice penale, in cui si parla del suddito, si deve intendere e del suddito vero e del suddito finto, cioè dello straniero che stia nel nostro Stato.

Mi permetta l'onorevole Sineo, ma in materia penale non si appoggiano le pene a delle finzioni; e sicuramente, se l'onorevole avvocato Sineo dovesse difendere uno di questi stranieri, si appoggierebbe con calore a questo principio, egli sosterrrebbe che un suddito è suddito, ed uno straniero è straniero.

Ma dirò di più: osservi tutta l'economia del Codice penale dall'articolo 5 al 12; egli riscontrerà che gli articoli 5 e 6 parlano dei sudditi, gli articoli 7, 8 e 9 degli stranieri quando delinquono in estero Stato. E questo significa che il nostro legislatore ha voluto fare, appunto per questi crimini che si commettono in estero territorio, una distinzione ben precisa tra i sudditi e gli stranieri i quali si trovino qui anche temporariamente, in guisa che, quanto ai sudditi, è stabilito un diritto molto più rigoroso, ed era giusto; e quanto agli stranieri, è stabilito un diritto più mite. È quindi impossibile adottare la sua interpretazione.

Io credo che bastino queste poche parole per rispondere al principale argomento dell'onorevole Sineo; e ripeto che io nutro fiducia che quando egli avrà letto il

mio discorso, vedrà che io non ho preso abbaglio, ne tra il caso in cui uno straniero abbia preparati qui gli strumenti, e li abbia poi consegnati, per esempio, ad un suddito perchè andasse a fare il colpo all'estero, nel qual caso dissi che è complice; nè tra quello in cui uno straniero o anche un suddito prepari solamente gli strumenti nel nostro territorio per commettere l'assassinio e sia sorpreso prima che lo metta ad esecuzione; ed in questo caso non trovo disposizione che lo colpisca.

Soggiungerò ancora che, fosse pure uno straniero, come dissi ieri, il quale preparasse gli strumenti e li desse ad un altro straniero perchè si disponga a consumare il reato, questo straniero non potrà essere punito, perchè l'articolo 9 non lo contempla; quello che gli ha consegnati gli strumenti non può neppure essere colpito, perchè non vi ha complicità dove non vi ha reato principale.

Quindi, ripeto, legga il mio discorso e vedrà poi che non ho dette delle eresie penali, poichè ho meditate le mie parole prima di pronunciarle.

SINEO. Non credo di avere bisogno di leggere il discorso dell'onorevole Genina, perchè l'ho ascoltato con tutta l'attenzione, e non credo di avere sbagliato nell'apprezzare le sue parole.

Neppure io metto in dubbio le sue intenzioni; anzi ho fatta esplicita protesta che io le rispettava grandemente, perchè una consuetudine di trentacinque anni fa che io non possa dubitare che le sue intenzioni siano meno che onorevoli e leali.

Non così ho giudicato il carattere del suo discorso, il quale può essere anche contrario alle sue intenzioni.

Io ho detto che il suo discorso era precisamente identico a quelli di Villèle, di Polignac, di Guizot. Bramerei di stamparlo a colonna con a fronte i discorsi di cui parlo e si vedrebbe se non è dello stesso genere. Ora io domando se Carlo X sarebbe caduto se si fosse contentato di una libertà quale la concedette Luigi Filippo; se Luigi Filippo sarebbe caduto solo che avesse voluto introdurre in Francia una legge elettorale come la nostra. Bisogna conoscere i tempi e sapere progredire col giusto andamento delle idee, e allora non vi è Governo che possa essere efficacemente minacciato.

In quanto al Codice penale vi è dissenso nel modo di intenderlo: io ho credito alla scienza dell'onorevole professore, ma mi permetta di intendere il Codice come la mia coscienza mi detta. E la mia coscienza è sempre la stessa, sia che io mi presenti dinanzi le Corti del regno, sia che io segga in questo nazionale Consesso. Non soglio interpretare le parole della legge diversamente, secondo le circostanze in cui mi trovo. Credo contemporaneo agli insegnamenti della scienza, consentaneo ad una dottrina sancita da secoli, ciò che ho allegato: si chiamano sudditi nel linguaggio legale anche quelli che sono temporariamente nel regno.

Il legislatore, quando usa una parola, la usa secondo le definizioni della scienza, e, salvo che esso dia in ciascuna legge una definizione diversa, dobbiamo seguire la definizione della scienza.

Ma poi, messa in disparte quella questione, io ho provato che si tratta qui unicamente di delitti commessi nello Stato. Si tratta unicamente di chi principia ad eseguire un reato nello Stato, e si rende conseguentemente colpevole di un delitto nello Stato. Non dispiaccia ciò all'onorevole guardasigilli. Invano egli mi accusa di fare una confusione, che fino da principio io ho respinta. Io ho dimostrato che la confusione la facevano egli e chi milita con lui. Ho dimostrato la necessità di fare un'altra distinzione, che egli è padrone di rigettare, come io di mantenere.

Io ho detto che, quando si parla di atti preparatorii, o questi atti sono per se stessi indifferenti, sono atti che non indicano necessariamente la volontà di eseguire, e allora io credo che debbono essere immuni da pena, come il puro concetto del delitto; o si tratta di atti preparatorii, i quali sono la conseguenza evidente dell'intenzione di delinquere, e allora costituiscono un principio di esecuzione. Qualunque sia il grado di esecuzione, quando si principia ad eseguire, quando la volontà si principia ridurre ad atto, quel primo atto è punibile. Io credo che se l'onorevole guardasigilli avesse da adempiere le funzioni di avvocato fiscale non mancherebbe di sostenere questa dottrina davanti ai tribunali; io credo che se Orsini, o qualunque altro, avesse palesemente operato in questo Stato, nè il signor ministro dell'interno, nè il signor guardasigilli l'avrebbero lasciato vivere tranquillo.

Del resto, non era mio intendimento di rientrare in questa discussione; solo voleva che fosse bene accertato che, erronea o non erronea, l'opinione di coloro che votarono contro la presa in considerazione della legge era fondata, non già sopra un motivo che non fu da nessuno addotto, che questi reati debbano andare immuni da pena, ma sul motivo che essi sono già puniti dal nostro Codice penale.

Io non ho detto questo a nome di veruno; non mi sono autorizzato di parlare a nome di quelli che diedero il loro voto contrario alla legge; ma ho dichiarato che si faceva, ed io credo di potere mantenere questa opinione, una ingiusta interpretazione del voto dei trenta membri che votarono contro, quando si voleva chiamare in discussione la tesi, se quei delitti debbano o non debbano essere puniti. Siamo tutti d'accordo nel dire che debbono essere puniti; non siamo d'accordo nel dire, se il Codice li punisca o non li punisca sufficientemente. Col dare una diversa interpretazione ai nostri voti, lo ripeto, il signor guardasigilli e l'onorevole Genina, qualunque sia la loro intenzione, rendono un cattivo servizio al paese ed alla causa della giusta e vera libertà.

PRESIDENTE. Il deputato Alvigini ha la parola.

ALVIGINI. Per quanto siano per me rispettabili e venerande le osservazioni del signor guardasigilli, io sono persuaso che egli non troverà male che, seguendo io il dovere che qui incumbe ad ognuno di noi di emettere coscienziosamente le nostre opinioni, quando siamo convinti che possono tornare più acconcie al pubblico

bene, io dichiaro che le osservazioni da lui fatte alla proposta da me sottomessa alla Camera non mi hanno punto persuaso di dovere ritirare la proposta medesima. Poche parole io dirò in risposta a quelle osservazioni.

Il signor guargasigilli, mentre dichiara che accetta la redazione dell'articolo quale fu formolato dai due onorevoli commissari Buffa e Miglietti, dice che per questa ragione egli non può accettare la proposta da me fatta.

Per verità, signori, io credeva che le poche variazioni da me introdotte nella redazione proposta dagli onorevoli commissari Miglietti e Buffa non avessero cangiato punto la sostanza della disposizione contenuta in quell'articolo, meno che in un punto; quanto al quale spiegherò nuovamente i motivi che mi hanno determinato a restringere, piuttosto che ad ampliare le circostanze che possono rendere imputabile il crimine, di cui si tratta.

Questa parte, in cui ho creduto di portare una qualche restrizione, è quella che riguarda la dizione che si trova nell'articolo proposto dalla minoranza della Commissione, dove si dice: « cospirazione manifestata da atto diretto a preparare. » A me parve che questa dizione fosse troppo estesa; parve a me che con questo modo di dire s'intendesse di ammettere non solo il vero atto preparatorio compiuto, ma s'intendesse di ammettere, come circostanza atta a qualificare il reato di cospirazione, anche il semplice cominciamento dell'atto preparatorio.

Questo è ciò che io ravvisai in quella disposizione, e parvemi che ridotta in tal guisa, la disposizione medesima fosse veramente troppo rigorosa ed eccessiva, trascendesse troppo dai termini e dai principii della scienza.

D'altronde, io osservava a me stesso: come si stabilirà il mezzo di provare dove veramente cominci questo atto preparatorio? Sarà essa una parola, sarà una lettera che basterà a costituire il cominciamento di questo atto preparatorio?

Ad ogni modo, io diceva, qui si tratta di atti meramente preparatorii; invece di volere afferrare il reato in questi suoi principii col pericolo di forse togliere poi la prova del reato stesso, qual pericolo vi sarebbe di attendere che l'atto preparatorio sia consumato? Siamo in termini di atti preparatorii, i quali distano dal cominciamento di esecuzione; e perciò, secondo l'opinione di dotti scrittori e di quelli stessi che vennero più volte citati in questa discussione, ho creduto che fosse conveniente ai termini e alla specialità di questa legge il restringere la cospirazione al fatto, quando l'atto preparatorio è compiuto: e questa è l'unica variazione che, nella sostanza, io ho creduto dovere fare alla proposta della Commissione.

Il signor ministro trovò inutile e fuor di luogo e di proposito il dire, come porta la mia proposta: la cospirazione *accompagnata da atto preparatorio*. Egli dice che l'atto preparatorio è sempre successivo alla cospirazione, che non si accompagna alla stessa.

Mi permetta che io gli osservi che l'atto preparatorio

può esistere e prima e contemporaneamente e dopo la stessa cospirazione.

Supponiamo il caso di due individui che sono per via, portando seco le armi prima ancora di avere concertato: camminano, ed ecco che l'atto preparatorio è già compiuto: concertano e cospirano. In questo caso, perchè non si direbbe che la cospirazione per lo meno è accompagnata dall'atto preparatorio?

Io ho creduto, pertanto, che fosse più esatta, più precisa la legge quando meglio spiegava tutti i punti nei quali l'atto preparatorio poteva verificarsi; ed è per questo che ho creduto che si debba mettere, come condizione costitutiva della incriminabilità della cospirazione, la condizione che l'atto preparatorio debba accompagnare o seguire la cospirazione medesima.

Il signor guardasigilli dice essere inutile l'alinea primo della proposta in cui si dice che vi è cospirazione quando concorrono gli estremi indicati nell'articolo 187 del Codice penale, poichè la legge del Codice penale già determina che cosa s'intenda per cospirazione e ne definisce i caratteri: non occorre quindi ripeterlo in questa legge.

Convengo che qui non si farebbe che una ripetizione, e per meglio evitarla mi sono limitato ad accennare il testo che definisce la cospirazione. Ho poi desunto la necessità di ciò fare da considerazioni che brevemente accennerò.

Si tratta qui d'un reato speciale, si tratta d'un reato non contemplato dalle leggi attuali. E qui l'onorevole Sineo mi permetterà che io seguiti l'opinione adottata dalla maggioranza della Camera. Si tratta di un reato non contemplato nel Codice penale, di un reato per cui si fa ora una legge speciale, la quale non forma ancora corpo colle leggi generali del Codice penale, ma sarà col tempo alle medesime riunita. Per ora è una legge separata.

D'altra parte la cospirazione, di cui è cenno nel Codice penale, si riferisce, come tutti sanno, agli attentati contro la vita del sovrano, contro la vita dei principi, contro la sicurezza dello Stato. Tutte queste considerazioni possono suscitare il dubbio se quella cospirazione, di cui si parla, debba intendersi nei precisi termini di quella che si riferisce a quei reati assai gravi e assai temuti pel carattere, per l'indole, per le conseguenze. Per lo meno quando quelli, i quali devono applicare la legge fossero bastantemente tenaci per rimettersi ai principii generali stabiliti nella legge; ma come la legge deve essere fatta per norma, direzione ed insegnamento di tutti i cittadini, onde dietro a quelli debbano modellare le loro azioni e debbano sapere ciò che la legge prevede, e dovendo questa legge servire all'universalità, io credo essere opportuno che in essa almeno si debba indicare che questa definizione esiste nel nostro Codice penale.

Questo è il motivo per cui ho creduto che in questa, come in tante altre leggi speciali, debba ripetersi l'indicazione a quegli articoli che qui debbono essere riferiti.

Per ultimo il signor guardasigilli trova quasi impos-

sibile la definizione degli atti preparatorii. Egli dice: una definizione di questi atti è impossibil cosa: è impossibile determinare dove comincia l'atto preparatorio, dove quello di esecuzione.

Io convengo coll'onorevole ministro che è assai difficile il fissare con precisione una linea di demarcazione tra gli atti preparatorii e quelli di esecuzione; come è ancora più difficile, a mio avviso, il determinare quel termine in cui l'atto cessa di essere atto indifferente ed irrepreensibile, e diviene atto preparatorio. Ma, o signori, appunto queste difficoltà, che tutti riconosciamo, a mio avviso, esigono che la legge determini almeno, se non una precisa definizione, che possa comprendere tutti i casi possibili, almeno, dico, qualche norma generale e positiva, che possa servire di guida a quel prudente discernimento, che nel resto devesi abbandonare, ed io ne convengo, alla prudenza, alla sapienza dei giudici. Ma se il criterio del giudice in fatti che lasciano tante dubbiezze nelle loro trasformazioni, se la coscienza del giudice non ha nella legge una norma, in qual vasto campo d'arbitrii non getteremo la sorte di questa legge, il destino di tanti disgraziati!

Egli è per questo che, mentre io ho creduto che si dovesse lasciare al discernimento dei giudici lo stabilire se un fatto costituisca piuttosto un atto preparatorio, un atto indifferente od un atto di esecuzione, perchè ciò può dipendere dalle infinite circostanze che in ogni caso si presentano, io ho creduto che la legge debba almeno fare sentire che essa vuole fatti materiali per costituire l'atto preparatorio; poichè, se non si ammettesse questa norma nella legge, potrebbe qualcheduno credere che è atto preparatorio lo scrivere una lettera, il dare un ordine anche verbale; e questo io credo che non debba essere l'intendimento della legge nello stabilire gli atti preparatorii. Quindi io ritenni che prima norma sia questa, che i fatti debbano essere materiali.

Ho detto poi che questi fatti non debbono per se stessi costituire un principio di esecuzione; e questo mi parve necessario per dare una seconda norma che avvertisse la differenza che deve il giudice fare nell'applicazione della legge tra l'atto preparatorio e l'atto di esecuzione: come ho detto ugualmente che l'atto preparatorio debbe riconoscersi predisposto e diretto alla perpetrazione del reato. E questo perchè? Perchè il giudice abbia una norma che lo conduca a non confondere l'atto indifferente, l'atto ancora irrepreensibile, l'atto, il quale non è ancora il compimento dell'atto preparatorio, coll'atto preparatorio stesso.

Questi sono i motivi pei quali io credo che le osservazioni del signor guardasigilli non siano tali da dovermi muovere a ritirare il mio emendamento.

MICHELINI G. B. Non vi meravigliate, o signori, se mi intrometto in questione di diritto penale, e se oso proporre un piccolo emendamento all'articolo che discutiamo. Estraneo al foro, sovvengomi tuttavia con piacere degli studi della mia gioventù, e soprattutto di quelli fatti allorchè stava preparando le tesi per prendere l'esame di aggregazione al collegio di legge della

Università di Torino. Ma che? Venne il 1821 a distogliermi dai pacifici studi; venne la controrivoluzione e con essa sotto il nefasto regno di Carlo Felice imperverò più che mai la reazione. I conservatori, che allora dominavano, chiusero l'Università, sperperarono coloro che avevano preso parte ai moti del 1821, e me con essi. Abbandonai gli studi del diritto positivo, diedimi a coltivare i beni paterni, ma non tralasciai di fare di tanto in tanto alcune geniali escursioni nella filosofia legale. Ciò che dirò, è frutto di quelle reminiscenze.

Io sono molto lieto che l'onorevole ministro di grazia e giustizia accetti l'emendamento della minoranza della Commissione, tanto perchè esso è più liberale della proposta ministeriale, quanto perchè in tale accettazione io ravviso un'arra di altre ulteriori concessioni che ci farà lo stesso ministro; di modo che io non dispero che si verifichi il desiderio da me manifestato nella discussione generale, che questa legge, emendata in senso liberale, sia alla fine respinta dalla destra ed approvata da tutte le frazioni liberali della Camera. (*Bene!*)

Avendo l'onorevole ministro di grazia e giustizia dichiarato di accettare l'emendamento della minoranza della Commissione, più non rimane che a ragionare di esso, e di quello proposto dall'onorevole Alvisini. Fra essi io antepongo quello della Commissione.

Del primo capoverso dell'emendamento Alvisini parleremo fra poco; per ora dico che non posso approvare nè il secondo, nè il terzo.

Nel secondo capoverso si dice che avvii cospirazione quando concorrono gli estremi indicati nell'articolo 187 del Codice penale. Questa disposizione, se non è nociva, è assolutamente inutile. Diffatti con questa legge noi non abroghiamo l'articolo 187 del Codice penale. Quale necessità di richiamare in vigore una disposizione che lo è? Dunque questo articolo è un vero pleonismo; ora pleonismi non devono esservene nelle leggi, meno poi nelle leggi penali.

Ma forse questo articolo potrebbe essere dannoso. Imperciocchè chi sa quale significazione potrebbe dargli il giudice che sarà chiamato ad applicare questa legge, il quale, facendoci un onore che noi non meriteremmo, pensasse che, inserendo questa disposizione nella legge, noi non abbiamo voluto fare opera inutile?

Anche il terzo ed ultimo capoverso dell'emendamento Alvisini è perfettamente inutile. Egli vuole definire che cosa sieno gli atti preparatorii. Ebbene, io dico che la definizione sta nella parola stessa di *atti preparatorii*, che qualunque altra spiegazione nulla aggiunge alla chiarezza della cosa, e che perciò non giova all'intento del proponente, quello cioè di circoscrivere l'arbitrio del giudice. Si esamini ben bene questa parte dell'emendamento Alvisini, come ho fatto io, e poi mi si confesserà che in sostanza esso si riduce a dire che gli atti preparatorii sono atti preparatorii.

Dunque respingo questo emendamento, perchè è inutile, e nelle leggi io non voglio cose inutili. E forse questo emendamento potrebbe essere nocivo per l'interpretazione che potrebbe dargli chi deve applicarlo.

Parlando ora del primo capoverso della proposta Alvisini, dirò che avvii in esso un'espressione che trovo preferibile ad altra dell'emendamento della minoranza della Commissione.

Rigorosa troppo era la proposta ministeriale, secondo la quale la semplice cospirazione era punita, pareggiando così, se non quanto alla pena, almeno nel caratterizzare il reato, la vita del proprio sovrano a quella dei sovrani esteri. Alla Commissione non basta la semplice cospirazione; affinchè si possa applicare una pena, essa vuole qualche cosa di più, vuole cioè che la cospirazione sia manifestata con atto diretto a preparare la esecuzione del reato. Io do lode al liberalismo dei due membri della Commissione, ma non mi bastano atti *diretti a preparare*, voglio che la cospirazione sia manifestata da atti che realmente *preparino l'esecuzione*. Imperciocchè è troppo elastica e soggetta a dubbia interpretazione la espressione *diretto a preparare*.

Per sapere se un atto è diretto a preparare bisogna scrutare le intenzioni, la qual cosa è sempre molto pericolosa. Laonde direi: *atti che preparino l'esecuzione*, ovvero *preparatorii dell'esecuzione*. Se non che, sembrando che l'onorevole Alvisini tema che colla voce *atti* si possano anche designare nude parole, io proporrei di sostituire ad essa quella di *fatti*.

Conchiudendo, dirò che respingo l'emendamento Alvisini, al quale prima che venga in votazione farò alcuni leggeri sotto-emendamenti, e che approverò l'emendamento della minoranza della Commissione, al quale propongo come sotto-emendamento, di sostituire alle parole: *manifestata con atto diretto a preparare*, le parole: *manifestata con fatti che preparino l'esecuzione, o preparatorii dell'esecuzione*.

DOMANDA ALLA GIUNTA D'INCHIESTA ELETTORALE.

PRESIDENTE. Essendo presente il deputato Biancheri, che, secondo l'avviso datogli, sarebbe stato incaricato di rispondere all'interpellanza dell'onorevole Di Revel, do la parola al deputato Di Revel.

DI REVEL OTTAVIO. La Camera sa, e lo sa pure l'onorevole Biancheri, quante volte io abbia in questo recinto alzato la voce per domandare che le inchieste che furono demandate alla Commissione fossero prontamente riferite, e come fosse interesse della Camera e del paese che questi deputati che sono sotto inchiesta sapessero la loro sorte, o per essere ammessi in Parlamento, o perchè venga la loro elezione annullata, ed i collegi possano in tal caso procedere ad altre nomine. Nelle varie volte che ho fatta questa interpellanza, alcuni onorevoli membri della Commissione, e segnatamente l'onorevole Biancheri, ebbero la cortesia di darmi qualche ragguaglio a questo proposito. Però l'onorevole Biancheri si restrinse sempre a dire che quei ragguagli li dava come semplice membro della Commissione, ma che non poteva portare la parola a nome della medesima, dacchè su quella questione egli non aveva missione per

rispondere. Avendo interpellato, or sono quattordici giorni, il presidente della Camera perchè volesse dare qualche nozione a questo riguardo, l'onorevole presidente disse che non conosceva che gli atti esterni della Commissione, ma che non era al fatto dei suoi lavori.

Sapendo oggi come la Commissione si trovi in Torino, ed avendo inteso a dire che la medesima sia nuovamente per assentarsi, onde procedere ad altre inchieste, io sorgeva per pregare la Camera a voler invitare la Commissione stessa a porgerci qualche ragguaglio intorno al suo operato, non che intorno ai suoi divisamenti.

Io conosco tutta la importanza e la delicatezza della missione che è stata conferita alla Commissione, non ne ignoro le difficoltà, e so le fatiche che ha dovuto affrontare per compiere il suo mandato.

Io sono ben lontano dal muovere osservazioni, perchè il lavoro non sia ancora compiuto, chè, anzi, io credo che la Commissione, facendo conoscere alla Camera, e quindi al pubblico, la mole del lavoro che ha fatto, proverà sempre più che, se non furono ancora condotte a termine queste inchieste, ciò provenga appunto dall'importanza e dalla gravità del lavoro che è stato necessario. Ma, comunque sia, dalle spiegazioni che la Commissione sarà per dare, si vedrà se si possa avere speranza che questa gravissima questione sia sciolta in modo che la Camera si compia coll'ammissione dei deputati che furono eletti, ovvero, annullandosi queste elezioni, i collegi elettorali possano essere chiamati a nominare altri deputati.

Spero quindi, dalla gentilezza di chi fu incaricato di rappresentare la Commissione, che avrò questi ragguagli ad appagamento mio, della Camera e del paese.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri ha la parola.

BIANCHERI. La Commissione d'inchiesta mi ha dato l'onorevole incarico di comunicare alla Camera lo stato in cui sono i suoi lavori, e di dichiarare quale sarebbe la sua intenzione intorno all'ulteriore esecuzione del suo mandato.

La Commissione ha perfettamente condotto a termine sia gli atti, come le sue deliberazioni sopra le seguenti inchieste: 1° Cuorgnè; 2° Oristano; 3° Staglieno; 4° Puges-Theniers. Le relazioni sopra queste quattro inchieste stanno attualmente per essere poste sotto i torchi.

Furono pure compiute le inchieste, e la Commissione ha già prese le sue deliberazioni sulle seguenti elezioni: Strambino, Levanto, Venasca, Torriglia, Utelle e Seravalle.

Come dissi, la Commissione d'inchiesta ha già deliberato sopra queste elezioni, e ne furono distribuite le relazioni ad alcuni membri che compongono detta Commissione. Queste relazioni sono già in parte inoltrate, altre appena incominciate, e forse ci vorrà ancora qualche giorno prima che possano essere condotte a compimento, poichè si tratta di lavoro, dico il vero, di molta lena, ma si spera che fra non molto potranno essere stampate.

La Commissione ha pure già proceduto alle necessarie investigazioni intorno alle inchieste di Spezia e

Boves, ma non ha ancora presa deliberazione intorno alle medesime.

Rimangone a farsi pochi incumbenti circa le due inchieste di Canale e Castelnuovo d'Asti; e quanto a quest'ultima debbo dire alla Camera che la Commissione è assai dolente di non avere ancora, per involontario motivo, potuto condurla a termine.

Avvi un certo avvocato Alamandola, membro dell'ufficio di quel collegio, la cui deposizione vuolsi ritenere come di somma importanza. Fu citato per presentarsi alla Commissione quando essa si trovava qui in Torino, ed egli era assente; quando poi la Commissione dovette partire per i suoi lavori, egli venne in Torino, cosicchè, per una fatalità, dirò così, di circostanze, la Commissione non ha ancora potuto afferrare questo signore (*llarità*), ed avere la sua deposizione.

Ora si è spiccata una citazione a suo domicilio, ed un'altra alla campagna, dove spesso risiede; si spera perciò che quanto prima potrà la Commissione avere la deposizione necessaria ed ultimare il lavoro relativo a quell'inchiesta.

Quanto alle inchieste ancora da intraprendersi, non rimangono che quelle di La Chambre e Montmeillan.

Come vede dunque la Camera, quattro relazioni d'inchieste sono già fatte e state stampate; sei si trovano già avanzate, e spera la Commissione che fra otto o dieci giorni potranno essere messe sotto i torchi e distribuite; su due rimane ancora a deliberare, su altre due rimangono pochi incumbenti a fare, due soltanto, quelle della Savoia, sono ancora da cominciarsi.

Ora dirò alla Camera quale sarebbe l'intenzione della Commissione. Proseguendo i suoi lavori, essa crede che, prima che la legge attualmente in discussione venga ad essere votata, si potrà avere terminate, o poco meno, le relazioni di cui ho dato nota poc'anzi.

Nel frattempo che queste vengono stampate e distribuite, e che gli atti e i documenti da cui presero vita queste relazioni sarebbero depositati presso la Segreteria della Camera, e che i deputati avrebbero agio di prenderne cognizione, sarebbe intenzione della Commissione di recarsi in Savoia per occuparsi delle due inchieste che rimangono quivi a farsi. Essa spera che nello spazio di otto o dieci giorni potrà compiere quest'ultima parte del suo mandato.

Appena di ritorno, sarebbero compilate le ultime relazioni e distribuite alla Camera, e quindi potrebbero sostenere la discussione.

La Commissione manifesta questo intendimento, poichè crede che sia più consentaneo, sia al disimpegno delle proprie incumbenze, sia anche per dare una più pronta soddisfazione ai desiderii della Camera, nonchè alle sollecitazioni dell'onorevole Di Revel; così potrebbe essere aperta subito la discussione alla Camera, che avrebbe un complesso di tutti i lavori della Commissione, senza dover più rivenire sullo stesso studio e sullo stesso argomento. Dirò di più, essere la Commissione convinta che questo sia l'unico modo di guadagnare tempo, senza di che, se la Commissione dovesse

fermarsi qui per sostenere alla Camera le relazioni che si sono bensì compiute, ma che non potranno essere date alla stampa e distribuite che fra vari giorni, senza contare il tempo che ci vorrà pure per esaminare tutti gli atti e documenti depositati nella Segreteria, si perderebbero necessariamente i dodici o quindici giorni durante i quali la Commissione dovrà fermarsi ancora in Torino; e, se dovesse poi recarsi dopo questo intervallo di tempo in Savoia, io temo molto che la Sessione si troverebbe poi già tanto inoltrata che la Commissione non potrebbe più condurre a termine le inchieste di Savoia e riferirne a tempo.

La Commissione certo non si fa assoluto precetto del suo intendimento; essa conosce che è una emanazione della Camera, e che è dovere suo preciso di sottomettersi alle sue deliberazioni.

Se pertanto la Camera manifestasse essere volontà sua che la Commissione, prima di partire, si facesse a terminare il lavoro intorno alle inchieste già compiute, la Camera non ha che a prendere questa deliberazione, e la Commissione si farà debito di uniformarvisi.

Se invece la Camera entra nell'intendimenti della Commissione e stima che questo modo di procedere sia vantaggioso, sia pel disimpegno del lavoro, sia per guadagnare tempo e non ritornare varie volte a discutere sulla stessa materia, se la Camera ritiene che questo sistema sia il più conveniente, e per gli eletti e per la maggiore speditezza dei lavori della Camera, la Commissione manterrà questa sua decisione.

Ora spetta all'Assemblea il decidere. Essa deve anzitutto badare che, nel tempo che la Commissione si fermerà qui per assistere alla discussione che è all'ordine del giorno, essa potrà occuparsi delle deliberazioni sulle quali ha ancora da esprimersi, rivedere le relazioni che sono già compiute e quelle che si stanno compiendo; mentre poi starebbe in Savoia, alcuni membri di essa lavorerebbero intorno alle inchieste da farsi colà, ed altri si occuperebbero qui dei lavori da ultimare.

La Commissione crede che questo sistema sia il più conveniente; tuttavia, se la Camera crederà doverne seguire un altro, essa ne accetterà le decisioni.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO
DI LEGGE SULL'ASSASSINIO POLITICO.**

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, si ripiglierà la discussione del progetto di legge in corso.

Il deputato Miglietti ha facoltà di parlare.

MIGLIETTI. Si propone un emendamento all'articolo 1 del progetto, diverso da quello che propone la minoranza della Commissione, e ad un tempo un sott'emendamento, il quale, mantenendo il concetto della disposizione contenuta nel suindicato articolo 1 quale fu espresso dalla minoranza della Commissione, ne modifica le parole.

Cominciando dall'emendamento che il deputato Alvigini ha proposto, non dissimulo che con molta peritanza io mi dispongo a fare osservazioni sopra la sua proposta, imperocchè la somma perizia del proponente nelle materie criminali raccomandi la proposta medesima. Abbia l'onorevole proponente le osservazioni che io sto per fare come l'adempimento del debito che ho per l'ufficio che attualmente rappresento.

L'onorevole Alvigini ha fatto un appunto molto cortese alla minoranza della Commissione, perchè la medesima non abbia in un modo abbastanza esplicito indicati quali sono gli atti preparatorii i quali avrebbero determinato l'esistenza della cospirazione e fatto conseguentemente luogo all'applicazione della pena. Per portare rimedio a questo inconveniente che egli lamenta nella redazione della minoranza della Commissione, esso modifica la prima parte dell'articolo 1 quale la Commissione l'ha proposto, ed aggiunge due alinea, i quali contengono la definizione e della cospirazione e degli atti preparatorii.

Mi sia lecito di osservare che, se io male non mi appongo, le parole che usò la Commissione nel formulare la prima parte del suo articolo 1 soddisfano a quei bisogni ai quali il deputato Alvigini provvede coi due alinea del suo emendamento.

Le parole usate dalla Commissione: « manifestata con atti diretti a preparare l'esecuzione del reato, » definiscono la cospirazione quale la Commissione ha voluto in questa legge contemplarla, e determinano i caratteri degli atti che si considerano preparatorii.

Le parole usate dalla minoranza della Commissione sono, a mio avviso, sufficienti per esprimere quale sia la cospirazione che si vuole con questa legge punire. E non è conseguentemente necessario, e sarebbe forse, a mio avviso, pericoloso il ricorrere all'articolo 187 del Codice penale per trovare la definizione della cospirazione, imperocchè nell'articolo 187 del Codice penale si vedrebbe la cospirazione definita in altro modo che non si vuole contemplato in quest'articolo di legge.

L'articolo 187 del Codice penale riconosce l'esistenza della cospirazione, quando vi è un proposito, quando vi è un concerto tra due o più persone, quand'anche non vi sia alcun atto preparatorio; quindi una risoluzione, secondo il disposto dell'articolo 187, costituisce la cospirazione.

Questo è ciò che si è voluto escludere; la minoranza della Commissione coll'emendamento per essa proposto ha voluto escludere la cospirazione quale è contemplata dall'articolo 187, ed ha voluto che a far prova della cospirazione dovesse esservi un atto diretto a preparare la esecuzione del reato, un atto il quale, senza ricorrere ad indagini, senza usare vessazioni, facesse constare del proposito deliberato di colui il quale ha commesso l'atto.

Si determina poi anche, a mio avviso, con le parole usate dalla Commissione, e nel miglior modo possibile quali sieno gli atti preparatorii, imperocchè io penso che non si possa meglio definire l'atto preparatorio se

non asserendo che è quell'atto il quale è diretto a preparare l'esecuzione del reato.

È difficile, o signori, determinare in un modo più positivo quali abbiano a considerarsi atti preparatorii e quali abbiano a dirsi atti di esecuzione; una definizione più esatta e tanto meno una classificazione degli atti preparatorii è impossibile; è assolutamente necessario rapportarci al criterio del giudice; se una definizione si dovesse dare in astratto, io direi che là finiscono gli atti preparatorii, quando colui il quale li ha commessi può dire ancora: non voglio cominciare la esecuzione del reato; ed allora cominciano gli atti di esecuzione, quando colui il quale li ha commessi non può più dire: non voglio incominciare, ma deve dire voglio desistere: ma definire con parole e con esempi l'indole diversa di questi atti io credo che sia assolutamente cosa impossibile.

L'ufficio del legislatore, a mio avviso, quello deve essere di indicare nel modo possibilmente più esatto come esso consideri atti preparatorii quelli i quali non possono ricevere una interpretazione ambigua, ma che si mostrano evidentemente fatti col proposito di cospirare, di commettere il reato.

Queste sono essenzialmente le ragioni per le quali, mentre io non posso disapprovare la redazione proposta dall'onorevole Alvingi, credo che possa tuttavia stare a confronto della medesima, e sia forse sotto il rapporto legislativo più esatta la redazione fatta dalla Commissione.

Quanto poi al sotto-emendamento proposto dal deputato G. B. Michellini, sotto-emendamento il quale, se lo ho ben compreso, si limiterebbe a portare una variazione alle parole: *atto diretto*, surrogandovi queste, per esempio: *atto che abbia in mira*.

MICHELINI G. B. No, anzi tutto il contrario.

PRESIDENTE. Il deputato Michellini propone questa redazione: « manifestata con fatti che preparino la perpetrazione del reato. »

MIGLIETTI. La modificazione che l'onorevole Michellini vorrebbe fatta alla redazione della Commissione non è senza importanza.

La sostituzione della parola *fatti* alla parola *atti* usata dalla Commissione restringe assai notevolmente il concetto della disposizione.

Non potendo parlare a nome della Commissione, perchè, come vede la Camera, sono solo (*Ilarità*), mi limito a dichiarare per mio conto che, riconoscendo essere la modificazione proposta dal deputato Michellini diretta ad escludere quegli elementi di prova della esistenza della cospirazione, i quali possono lasciare incertezze, io non avrei difficoltà di accettarla.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il sotto-emendamento proposto dal deputato Michellini consiste nel sostituire alle parole *atti diretti a preparare*, le seguenti; *fatti che preparino*. Quanto alla sostituzione della parola *fatti* ad *atti* non ho difficoltà di sorta; credo che l'intenzione della minoranza della Commissione nel proporre, e quella del Ministero nell'accettare la parola

atti fu di fare il contrapposto alla cospirazione consistente in semplici parole.

Giusta l'articolo 187 del Codice penale, come opportunamente avvertiva l'onorevole Miglietti, vi ha cospirazione anche quando non vi sono che semplici parole, quando cioè vi è la proposta di colui che ha meditato il reato ad uno o più, di riunire gli sforzi comuni per mandarlo a compimento. Sin qui non vi sono che parole; eppure l'articolo 187 del Codice penale dice che vi ha già cospirazione, che vi ha reato. Ma dopo il concerto vengono i fatti diretti a preparare il reato.

La minoranza della Giunta pensò che, se bastasse per punire la cospirazione contro i sovrani esteri il semplice concerto, si adotterebbe un sistema troppo pericoloso, e di soverchio vessatorie sarebbero le indagini indispensabili per accertare questo reato; volle perciò qualche cosa di più positivo, un fatto, cioè, da cui con maggiore evidenza e facilità rimanga la rea intenzione chiarita, come, per esempio, che in seguito al concerto si raccogliano danari per l'acquisto di macchine, che se ne faccia acquisto, che si prepari un pugnale, e simili. Essendo pertanto intendimento della Commissione e del Ministero di accennare i fatti oltre le parole, io non ho nessuna difficoltà di aderire in questa parte alla proposta Michellini.

Quanto poi al dire *che preparino*, invece di dire *diretti a preparare*, io avrei qualche difficoltà ad acconciarmi, perchè crederei che possa dare luogo a molte e gravi questioni. Ciò che in questo caso bisogna vedere si è se l'atto sia di tale natura che si debba credere diretto a preparare i mezzi di eseguire il reato; non è ancora questione di attualità; se questa si dovesse cercare, difficilmente si troverebbero gli estremi necessari a punire la cospirazione. Si deve insomma vedere se l'atto sia tale che, combinato col concerto precedente, possa far credere che mira a porre ad effetto il reo disegno. Quindi, accettando una parte soltanto della proposta dell'onorevole Michellini, io direi: *fatti diretti a preparare*.

Se egli acconsente, io accetto la sua proposta; altrimenti la respingo, perchè potrebbe rendere nulli gli effetti della legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Boggio.

BOGGIO. Io non vorrei che la Camera dimenticasse che si tratta di fare una legge la quale crea un reato nuovo, nel senso che colpisce di pena atti che, secondo il diritto comune, in qualunque altro genere di reati non saranno repressi neppure dopo questa legge.

E questo è per me un riflesso che domina tutta cote-sta discussione, e mi persuade a credere che si pongano d'accordo le disposizioni specifiche della legge con quella massima, secondo la quale si ha da procedere cautiissimi quando si recede dal diritto comune.

E per questo rispetto l'emendamento proposto dalla minoranza della Commissione mi sembra troppo vago, per modo che a tenore di esso potrà accadere che si allarghi l'applicazione di questa legge anche a quei casi ai quali non è giusto o necessario di provvedere.

Infatti il dire che sarà punita la *cospirazione manifestata con atti diretti a preparare*, significa che sarà punita la *preparazione della preparazione*; significa che si va più in là di quanto nel progetto stesso del Ministero si volesse andare.

Invece l'emendamento dell'onorevole Alvigini corrisponde, a mio avviso, in tutte le sue parti, al concetto che deve farsi di questa legge chi voglia dare bensì al Governo il mezzo di punire gli atti preparatorii dell'attentato che siamo d'accordo nel proscrivere, ma che al medesimo tempo voglia pure evitare applicazioni eccessive di questa legge, che non sappiamo in successo del tempo sotto quali influenze potrà venire attuata.

Le obiezioni che si sono mosse all'emendamento Alvigini non mi sembrano gravi, imperocchè, in sostanza, si è detto che la frase *atti preparatorii* o è identica a quella usata dalla Commissione, e non c'è motivo di cangiare le espressioni, o vuole dire qualche cosa di diverso, ed allora non si deve accettare, perchè indebolirebbe troppo la legge.

Io l'accetto appunto perchè dice qualche cosa di diverso da ciò che suona la frase usata dalla Commissione; l'accetto perchè, quando si comincia a dichiarare che si puniscono gli *atti preparatorii*, e col terzo alinea si definisce *quali essi siano*, si tolgono quei dubbi che, io lo confesso, mi mettono sopra pensiero per le future applicazioni della legge. Se si accetta l'espressione della minoranza della Commissione, anche le sole parole potranno essere punite, e non credo possa essere questo il nostro intendimento.

E ciò tanto è vero che, pochi momenti sono, l'onorevole Miglietti, eccitato a spiegarsi intorno all'emendamento Michelinini, che appunto mira a fare sì che non mai le parole, ma i soli *fatti* possano essere colpiti, dichiarava che, mentre egli individualmente non avrebbe avuto difficoltà ad accettarlo, non osava però vincolare la Commissione, quasi si trattasse di un cangiamento radicale.

Egli soggiungeva che l'alinea dell'emendamento Alvigini, il quale si riferisce all'articolo 187 del Codice penale, per spiegare che cosa s'intenda per cospirazione, è doppiamente vizioso, sia cioè perchè inutile, sia ancora perchè ci condurrebbe ancora più in là che non il progetto della Commissione.

Mi permetta la Camera che io le legga i precisi termini di questo articolo del Codice penale, ed essa si convincerà che esso mantiene la cospirazione entro quei limiti nei quali l'emendamento Alvigini ha per oggetto di rinchiuderla. Esso non dice già, come supponeva l'onorevole Miglietti, che anche l'enunciazione di un pensiero, perchè fatta in presenza di più persone, possa andare soggetta a pena, ma dice che vi sarà solamente pena quando si sarà *deciso di agire fra due o più persone*.

Dice cioè l'articolo 187: vi è cospirazione dal momento in cui la *risoluzione di agire* (non il semplice voto di disapprovazione, e neppure la espressione di un voto di astio, di odio contro un capo di un Governo estero)

sia stata concertata e conclusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso (non già alcun *atto preparatorio*, ma) alcun *atto di esecuzione*.

Dimodochè l'articolo 187, secondo la Camera ha udito, parla del caso in cui *fra più persone* si è non solamente discusso, ma *deliberato di agire*. Oltrediciò, osta una eccezione perentoria all'osservazione dell'onorevole Miglietti.

Egli respinge l'alinea dell'emendamento Alvigini, che si riferisce all'articolo 187 del Codice penale per la definizione della cospirazione, perchè, a suo dire, esso ci condurrebbe troppo oltre.

Ma, se la cospirazione di cui parla questo nostro progetto di legge non è quella dell'articolo 187, quale sarà? Non avvi alcun altro articolo nel Codice penale che ne parli. E se nulla diciamo nella legge, quando verrà il caso di applicarla, o s'intende che i magistrati debbansi riferire al citato articolo 187, e tanto vale il dirlo, oppure si vuole lasciar loro assoluta libertà di interpretazione, ed io temo che vedremo applicarsi la legge in modo assai più rigoroso che non possa essere nelle intenzioni nostre. E per fermo l'articolo 187 allora solamente riconosce la cospirazione quando siasi già *concertato e deciso di agire*.

Colla presente legge noi invece vogliamo punire non solo coloro che hanno già *concertata e decisa l'azione*, ma coloro eziandio che abbiano pur solo avviato un atto meramente *preparatorio*.

Or bene, è a temere che i magistrati decidano che, quando trattisi di sovrani *esteri*, vi sia cospirazione anche nel caso che la deliberazione di agire siasi manifestata *solo con un atto preparatorio*; a vece che l'articolo 187 pone un'altra condizione più rigorosa, perchè si possa dire che vi fu cospirazione.

Dunque il citare l'articolo 187 non è neppure inutile, come temeva l'onorevole Michelinini, perchè avrà per oggetto di impedire che i magistrati per avventura eccedano nel definire la cospirazione, quando si tratta di sovrani esteri.

L'ultimo alinea spiega che *sono atti preparatorii i fatti materiali* diretti alla perpetrazione del reato. Tende cioè ad escludere il pericolo che semplici discorsi, che semplici parole possano essere colpite quale un principio di cospirazione od una preparazione del misfatto.

Questa definizione non risponde essa esattamente al concetto a cui questa legge si deve informare?

Perchè lasceremo nella legge, invece di questa definizione chiara e precisa, un testo vago e ambiguo? Forsechè mirasi a colpire qualche cosa di più che quel fatto materiale che, sebbene non cominci l'esecuzione del reato, contiene però già una preparazione di esso?

Certo, di regola, le definizioni sono da evitare nelle leggi, perchè *omnis definitio in iure periculosa est*, ma, quando si tratta di una legge penale, di una legge affatto eccezionale, di una legge che crea un reato nuovo, di una legge che noi facciamo perchè così vuole un'inesorabile necessità morale e politica, ma che tutti deside-

riamo sia limitata il più che si può nelle sue applicazioni; quando, dico, si tratta di una legge di questa natura, io penso che ogni dichiarazione che abbia per effetto di evitare gli equivoci e di restringerne l'attuazione entro i suoi veri limiti, debba essere volentieri dalla Camera accettata; ed è per questa ragione che io fo plauso all'emendamento dell'onorevole Alvigini.

PRESIDENTE. L'onorevole Alvigini ha la parola.

ALVIGINI. Le osservazioni che io intendeva di fare vennero poc'anzi esposte dall'onorevole Boggio, quindi io non intratterrò più a lungo la Camera a tale proposito, perchè non potrei che ripetere male ciò che è stato detto assai bene.

Mi limiterò soltanto a due sole considerazioni, l'una delle quali fu già indicata dall'onorevole Boggio, e l'altra è la seguente.

* Si diceva dall'onorevole Miglietti che coll'espressione: *un atto diretto a preparare*, si definisce abbastanza che cosa sia l'atto preparatorio; ma io non concorro in questo parere, ed anzi penso che con tale locuzione si dica più che noi non vogliamo, o almeno, a mio avviso, non credo si debba dire. Con questa dizione, io domanderò all'onorevole Miglietti: una lettera scritta da uno dei cospiratori, che già hanno accettato il proposito d'attentato, ad un altro cospiratore, in cui gli sia detto: preparate le armi pel noto oggetto, la chiamerà egli un atto preparatorio? Io vedo in ciò un atto diretto a preparare, ma non reputo si debba in questo già ravvisare il vero atto preparatorio; perciò noi daremmo all'intendimento della legge in tal caso un'estensione che sarebbe forse fatale.

Egli afferma: ma la cospirazione è abbastanza definita quando si dice: *la cospirazione manifestata con atto diretto a preparare*. A questo riguardo io devo rispondere doversi ritenere che qui si contempla la cospirazione e l'atto preparatorio, e che è condizione per cui essa assumerebbe nel nostro senso i caratteri del reato.

Ma la cospirazione è una cosa, l'atto preparatorio è l'altra; per sapere se vi ha cospirazione o no, è necessario che si conosca quali sono i termini della legge che stabiliscono il caso in cui la cospirazione c'è, vale a dire il proposito determinato, il concerto, l'accettazione. Il solo atto preparatorio costituirebbe forse la cospirazione? Mainò! Esso, se lo separiamo dalla cospirazione, costituirà un reato speciale e distinto, ma non quello della cospirazione. Vuolsi dunque unire la cospirazione all'atto preparatorio, perchè vi sia quel reato che noi vogliamo colpire.

Quando pertanto io dissi nella mia proposta che è necessario che si conosca che cosa la legge intende per cospirazione, ho voluto stabilire che ciascuno dev'essere istruito quali siano le condizioni, gli elementi, quali i caratteri che essa deve avere onde, venendo unita all'atto preparatorio, possa costituire il reato che ci prefiggiamo di reprimere.

Queste sono le osservazioni che io intendeva di fare sulla proposta dell'onorevole Miglietti.

MICHELINI G. B. Io nulla più dirò contro l'emenda-

mento Alvigini: ho esposte le ragioni che m'inducono a respingerlo, nè mi pare siano esse state confutate.

Dirò anche poche cose per sostenere il mio emendamento, riferendomi a quelle dette su questo proposito dall'onorevole Boggio, il quale, difendendo in tutte le sue parti l'emendamento Alvigini, ha pure dimostrato doversi preferire l'espressione da lui usata di *atti preparatorii* a quella di *atti diretti a preparare*. In questo punto consiste il mio emendamento.

Noti bene la Camera esservi grande differenza tra le due locuzioni. Con quella di *atti diretti a preparare* si punisce una categoria di atti che andrebbero impuniti ove la Camera approvasse la mia locuzione di *atti preparatorii*; colla prima si punisce la preparazione della preparazione, colla seconda la sola reale preparazione colla prima si puniscono atti vaghi ed indeterminati, colla seconda atti determinati e che sono realmente degni di pena.

V'ha chi dice, e forse non a torto, questa legge essere illiberale. Dunque, quanto più sarà mite, tanto più essa sarà liberale. Spero pertanto che tutti i deputati liberali, anche coloro che hanno votato non doversi passare alla discussione degli articoli, approveranno il mio sotto-emendamento.

MIGLIETTI. Il difetto di una relazione la quale spieghi le viste dalle quali fu condotta la minoranza della Commissione a riformare in questo modo l'articolo 1, e il desiderio che ho di non trattenere la Camera con troppe osservazioni, forse hanno indotto alcuni deputati in errore relativamente allo scopo che si propose la minoranza della Commissione nel formulare quest'articolo 1. La minoranza della Commissione non contemplò il reato della cospirazione in due stadi: la cospirazione, cioè, definita dall'articolo 187 e la cospirazione accompagnata da atti preparatorii. No, signori, la minoranza della Commissione considerò la cospirazione in sè, la volle punita quando si manifesta con atti i quali siano evidentemente diretti a preparare (e qui noti l'onorevole Boggio), a preparare non il reato della cospirazione, ma a preparare l'esecuzione del reato. La Commissione ha voluto che non si potesse fare alcuna ricerca per istabilire l'esistenza di un reato di cospirazione quando questa non si manifesta con un atto il quale faccia prova incontestabile che la cospirazione ebbe luogo realmente. Partendo da queste viste, pare che il concetto della Commissione sia stato bene espresso con quella sua formula, imperocchè essa dice appunto: *la cospirazione manifestata con un atto o* (accettando il sotto-emendamento Michellini) *con un atto diretto a preparare l'esecuzione del reato*. In questo modo mi pare che sia definita nei termini i più certi.

GALLO. Trovo gravi le ragioni che si vennero adducendo dagli onorevoli Alvigini e Boggio, e mi vi associo, accettando la proposta Alvigini, in quanto che vi veggo introdotte quelle modificazioni che era nel mio pensiero di proporre al corrispondente articolo del progetto ministeriale, sia in ordine agli estremi costitutivi del reato, che in riguardo alla penalità.

Intendo solo di proporre alcuni emendamenti alla stessa proposta, i quali hanno tratto piuttosto alla forma che al merito.

Chiedo in primo luogo che siano soppresse nel primo alinea le espressioni: « estensibile secondo la gravità delle circostanze al *maximum* di detta pena, » le quali mi paiono, se non inutili, superflue, perciocchè, quando la legge dichiara punibile un reato colla pena della reclusione, è sempre nella facoltà dei giudici di applicarla in quel grado che la gravità delle circostanze siano per esigere.

Domando in secondo luogo che sia tolto dal terzo alinea il vocabolo *predisposte*, sì perchè si presenta inutile nel concetto della legge, sì perchè è vocabolo non riconosciuto nell'italiano idioma; è inutile quando si considera che, dichiarandosi nello stesso alinea atti preparatorii quelli che sono diretti alla perpetrazione del misfatto inchiude tale concetto con sé la necessaria conseguenza che siano stati disposti e preparati prima dell'esecuzione. Non è poi voce italiana siffatto vocabolo, il quale non vedesi registrato in alcun dizionario sì antico che moderno; venne tratto bensì dal verbo francese *prédisposer* e dalla voce italiana *predisposizione*, la quale accenna una fisica tendenza a qualche infermità, e se è per avventura ricevuto come termine tecnico nell'esercizio della scienza medica, non risponde per certo al significato che gli si volle dare nell'attuale disposizione di legge.

Propongo in terzo luogo che al vocabolo *misfatto* sia sostituito quello di *reato*, ovvero quello di *crimine*; la ragione sta in ciò, che il Codice penale all'articolo 1 qualifica col titolo di *reato* qualunque infrazione alla legge penale, e, venendo alla specialità dei reati, qualifica all'articolo 2 col titolo di *crimine* il reato che la legge punisce con pene criminali; di delitto, quando è punito con pene correzionali, e di contravvenzione, quando con pene di polizia. Quindi parmi conveniente, trattandosi di una disposizione che deve essere appendice al Codice penale, il non discostarsi dalla nomenclatura dei reati dichiarati dalla legge stessa, epperò o vuolsi nella specie adoperare la denominazione generica, segnata dalla legge a qualsiasi infrazione, e deve dirsi *reato*, o vuolsi adoperare quella appropriata alla specie, e deve qualificarsi *crimine*, perchè dichiarato punibile con pene criminali; non già misfatto, chè non s'incontra in alcuna disposizione del Codice penale, nè in quello di procedura criminale.

Premessi questi lievi emendamenti, che spero saranno riconosciuti fondati e ragionevoli, io dichiaro di accettare la proposta presentata dall'onorevole Alvirgini.

MAZZA. Debbo primieramente avvertire come l'onorevole Miglietti, membro della minoranza della Commissione, avrebbe in mira, secondo gl'intendimenti da lui manifestati, di fare accettare dalla Camera una redazione la quale in sostanza non ripugna al concetto espresso coll'emendamento proposto dall'onorevole Alvirgini. Mi pare anzi che l'onorevole Miglietti, in termini

quasi identici a quelli che ho detto, abbia espressa la sua approvazione della proposta Alvirgini.

Egli dichiarò precisamente questo suo intendimento, come in sostanza non si voglia altrimenti punire dalla Commissione altro atto criminoso, se non quello il quale realmente prepari l'esecuzione del reato.

Tuttavia, se io pongo retta alle parole pronunciate dall'onorevole guardasigilli sul principio di questa tornata, io debbo venire in opposta sentenza: l'onorevole guardasigilli, parlando dell'emendamento proposto dalla minoranza della Commissione, diceva come egli volentieri si scosterebbe dalla sua proposta primitiva, aderendo alla proposta della Commissione, appunto perchè in sostanza questa proposta non differiva se non nella forma dalla redazione proposta dal Ministero.

La prima redazione proposta dal Ministero dice: « la cospirazione contro la vita di sovrani o capi di Governi stranieri è punita colla reclusione. »

Ora, qui s'intende evidentemente la cospirazione quale è definita dall'articolo 187 del Codice penale; e la cospirazione, secondo esso Codice, esiste quando vi fu concetto, vi fu risoluzione di agire contro la vita del capo dello Stato.

Qui, è vero, si tratta di un reato nuovo, si tratta della cospirazione contro la vita dei sovrani o capi dei Governi esteri, ma nel medesimo tempo, questo sarebbe dichiarato dal primo alinea della proposta Alvirgini.

Vengo alla proposta della Commissione.

L'onorevole ministro, dicendo come in sostanza l'emendamento della Commissione non differiva dalla sua proposta se non nella forma, distruggerebbe affatto l'argomentazione dell'onorevole Miglietti, il quale non solo pretendeva che nella forma la sua proposta si scostasse dalla proposta ministeriale, ma eziandio, e radicalmente, nella sostanza.

A chi dunque credere dei due? Quale interpretazione far buona della proposta? Quella dell'onorevole Miglietti o quella del guardasigilli? Certo che, stando così le cose, i magistrati mancheranno di quella sicura norma che debbono avere nell'interpretazione e applicazione della legge.

Si disse poi, non ha guari, dall'onorevole Gallo, come sarebbero inutili le parole: « colla reclusione estensibile secondo la gravità delle circostanze al *maximum* della pena. »

Questo sotto-emendamento parrebbe a me che potesse accettarsi, in quanto che realmente, quando si tratta di reclusione o d'altra pena, s'intende naturalmente che sia deferito al prudente arbitrio di quelli che debbono giudicare i reati lo estendere più o meno, entro i limiti legali, la pena di cui si tratta.

Si disse anche inutile il primo alinea della proposta Alvirgini, nel quale si scrive esservi cospirazione quando concorrano gli estremi indicati nell'articolo 187 del Codice penale.

Già l'onorevole Alvirgini circa questo punto ebbe a notare come, trattandosi qui di un nuovo reato, poteva per avventura esservi necessità di definire in questo

luogo il reato medesimo; tuttavia, quando sia ben inteso che per cospirazione si dovrà intendere quella che, in precisi termini, è definita dal Codice penale, allorchè trattasi di cospirazione contro la vita del nostro Sovrano, o contro la sicurezza del nostro Stato, si potrebbe forse anche pretermettere l'alinea di cui parlo.

Ciò non di meno, siccome si tratta, come già dissi, di un reato nuovo, con buona venia dell'onorevole Michellini, non ci sarebbe poi un gran male ad accettare anche questo pleonismo.

Finalmente, circa al secondo alinea, il quale definisce per atti preparatorii quei fatti materiali, i quali, senza costituire per se stessi un principio di esecuzione, si riconoscono predisposti e diretti alla perpetrazione del misfatto; appunto perchè per atti preparatorii qui si definiscono quelli i quali sarebbero distinti dagli atti costituenti la cospirazione pura e semplice, quale è definita dall'articolo 187 del Codice penale; appunto perchè questo nuovo reato non può risultare se non da un fatto materiale, preparatorio del reato stesso, senza che il concetto solo possa bastare, parmi che quest'alinea debba assolutamente accettarsi dalla Camera.

Riconosco che la Commissione ha già fatto qualche cosa, temperando la pena che proponeva il Ministero; ma non veggio come, trattandosi d'introdurre un reato nuovo, non si possa fare un altro passo, e quindi non instabilire questo nuovo reato, se non quando, oltre gli elementi definiti dall'articolo 187 del Codice penale, vi sieno fatti, i quali veramente preparino il reato stesso.

Sagacemente avvertiva l'onorevole Alvigini come, a costituire il nuovo reato, la cospirazione non basti per sè, e neppure bastino per sè gli atti preparatorii, ma vi debba essere la congiunzione dei due estremi. Le parole dell'onorevole Miglietti e le sue spiegazioni argomentavano a questo; ma io lo prego, ripeto, di mettersi in accordo col signor ministro, il quale veniva nella contraria sentenza dicendo che la redazione della Commissione non differisce dalla sua, quanto alla sostanza, ma solo per rispetto alla forma; e giustamente: inquantochè l'atto *diretto*, giusta la redazione della Commissione, *a preparare l'esecuzione del reato* potrebbe legalmente scambiarsi col *semplice concetto fra due o più persone*, di cui parla il detto articolo 187, e voluto colpire dalla redazione ministeriale. Per conseguenza, e affinchè soprattutto i tribunali abbiano una certa norma a definire il reato su cui stiamo discutendo, io vi invito ad approvare la proposta dell'onorevole Alvigini.

Debbo ancora fare un'avvertenza circa una osservazione messa innanzi dall'onorevole guardasigilli, ed è che, quanto al punire le cospirazioni quando si tratta di un sovrano estero, se noi avessimo adottato la proposta Alvigini, ci saremmo dipartiti dall'economia del Codice penale. Io rispondo subito che non solamente non ce ne dipartiamo, ma facciamo invece ritorno con essa, per quanto si può, al diritto penale comune, da cui ci siamo un momento scostati statuendo in principio un nuovo reato.

Poichè stabiliamo un reato nuovo, nulla però impe-

disce che, quanto a questo nuovo reato, noi ci scostiamo dalla eccezione stabilita dal Codice per la cospirazione contro il nostro Sovrano e facciamo invece ritorno al diritto comune, stabilito dal Codice stesso, per ogni maniera di reati. Noi ce ne scostiamo già quanto alla misura della pena; perchè non ce ne dilungheremmo, quanto al modo, più liberale secondo la proposta Alvigini, di determinare lo stesso nuovo reato?

Per questi motivi io penso che la Camera vorrà, come più liberale d'assai e della proposta ministeriale e di quella della Commissione, accettare la proposta dell'onorevole Alvigini.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Montagnini.

MONTAGNINI. Signori, quando sopra fatti umani che sinora non vennero colpiti dal nostro Codice penale si vuole estendere la sanzione, non è da maravigliarsi se il disegno ministeriale non sia stato accolto dalla minoranza della Giunta. Non è neppure da maravigliarsi se il modo col quale essa tradusse in iscritto il suo pensiero non sia andato a versi all'onorevole Alvigini, come non è da stupire se la redazione dell'onorevole Alvigini abbia bisogno di alcunchè di correzione.

Quando io chiamai la facoltà di parlare, mi era proposto di pregare la Camera che, approvando l'emendamento Alvigini, volesse togliere quelle parole con cui esso dichiarava superfluamente che « la pena della reclusione sarebbe estensibile secondo la gravità, ecc. »

Questo l'ha già fatto l'onorevole mio collega Gallo, il quale opportunamente ha avvertito inoltre come debbasi espungere dall'ultimo alinea di questo articolo la parola *misfatto*, sostituendovi l'altra generica di *reato*, o quella specifica di *crimine*.

Veramente, quanto all'altra parola *predisposti*, io mi sento assai più largo di mano, e la lascerei passare; inquantochè, se non è *ad hoc*, tuttavia per metafora si può applicare. Essa spiega il concetto della legge, e quindi sarei disposto ad ammetterla.

Intanto, anche per fare quello che desiderava il mio amico Mazza, che ci sia accordo tra il signor ministro e l'onorevole Miglietti, e l'autore dell'emendamento, l'onorevole Alvigini, io credo di richiamarvi agli esordi della legge.

Che cosa intendeva il signor ministro nella sua prima proposta? Egli intendeva di colpire di pena: 1° di un grado minore la semplice cospirazione; 2° di aggiungere un grado maggiore quando la cospirazione sia accompagnata da un atto preparatorio.

Che cosa poi intese la minoranza della Commissione? Intese precisamente di non distinguere le due cose, ma di accomunarle e di dire: ci sarà reato quando al concetto di cospirare sarà unito un atto preparatorio che tenda a condurre alla consumazione del criminoso divisamento. Questo ha inteso la Commissione.

L'onorevole Alvigini, invece, come è venuto emendando questo concetto della Commissione? Egli lo emendò in senso molto più liberale, in senso che io credo finirà per essere ammesso dalla Commissione medesima.

È venuto adunque l'onorevole Alvigini dicendo alla Camera: badate che ci possono essere atti di semplice cospirazione nel senso definito dall'articolo 187 del Codice penale; ci possono essere anche atti preparatorii fatti da un solo individuo, e non esservi ancora cospirazione. Volete voi colpire questi atti preparatorii soli quando cospirazione non ci sia? No, voi non lo volete. Quando intendete di colpirli? Quando quell'individuo, il quale ha già commessi atti preparatorii, si metta in rapporto con un secondo o con un terzo, e faccia una cospirazione.

Il mio onorevole collega Alvigini ha detto che possono farsi benissimo delle cospirazioni le quali in questo modo siano già state precedute da atti preparatorii. Quindi sta appunto la sua proposta là dove dice che la cospirazione è accompagnata da atti preparatorii. Può dunque dirsi che nell'atto stesso in cui cospirazione si fa, atti preparatorii già possono esistere. Io credo che sia nell'intenzione della Camera che questi atti siano puniti; e vuole essere punita la cospirazione anche quando sia seguita da atti preparatorii.

Per conseguenza io appoggio l'emendamento dell'onorevole Alvigini, meno quelle parole che sono state tolte dal mio onorevole collega Gallo, lasciando tuttavia sussistere la parola *predisposti*.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. In verità io non so comprendere come l'onorevole preopinante venisse dicendo che la proposta dell'onorevole Alvigini sia più liberale che quella della minoranza della Giunta, alla quale il Ministero ha data la sua adesione. Io dico che non so trovare questa maggiore larghezza nella proposta Alvigini, a fronte di quella degli onorevoli Miglietti e Buffa, spogliata delle espressioni che voleva tolte l'onorevole Gallo, e che, se non sono esatte, sono almeno superflue.

Ed infatti quali sono le differenze che passano tra l'una e l'altra di esse? Sono due: la prima è che l'onorevole Alvigini vuole si dica che gli atti preparatorii richiesti dalla Giunta, perchè diasi nel reato di cospirazione luogo alla sanzione penale, non solo la seguano, ma anche la accompagnino.

In verità non parmi che questo sia molto liberale; parmi anzi che, se per liberalismo intendesi la non ampliamente della legge, più liberale sia la proposta della minoranza della Commissione. Secondo l'emendamento Alvigini può accadere talvolta che la cospirazione sia punita, mentre non lo sarebbe secondo la proposta della Commissione. Suppongasì, che vi sia una cospirazione e che vi sia qualche atto anteriore alla medesima; l'onorevole Montagnini diceva: in quel caso vi sarà luogo all'applicazione della legge secondo la proposta Alvigini, non vi sarebbe secondo la proposta della minoranza della Commissione. Ma questa sarebbe forse una legge più efficace, più repressiva, ma non una legge più liberale. Io credo poi che non possa punirsi la cospirazione, quando non vi siano atti preparatorii che la sus-

seguano. Si dice: potrebbe darsi che vi fosse un mezzo già preparato e che quindi si facesse il concerto. Ma allora io dico: se il concerto viene dopo che si è già preparato un atto, come si potrà punire uno dei cospiratori, il quale fosse stato estraneo a quest'atto, se si vuole che, oltre la cospirazione, vi sia qualche atto, e se l'atto è già preceduto, e se quel terzo, quarto o altro individuo, cui si è fatta la proposta, non vi prese parte? Egli non sarebbe punito in quel caso, che per la semplice cospirazione, quando invece il concetto della minoranza della Commissione è che non vi sia luogo all'applicazione della legge che quando, oltre al concerto, vi sia ancora un atto da cui risulti che si è realmente voluto darvi esecuzione.

L'altra differenza starebbe nella definizione degli atti preparatorii. Io ebbi già l'onore di avvertire la Camera quanto sia pericoloso di introdurre nella legge le definizioni scientifiche; che cosa sieno gli atti preparatorii, i magistrati che conoscono la scienza legale devono saperlo e non è necessario che questo sia iscritto nella legge.

Io non trovo altra differenza tra la proposta Alvigini e quella della minoranza, se non che nel dire che sono atti preparatorii non solo quelli che susseguono, ma anche quelli che accompagnano o precedono la cospirazione. Questo è impossibile, e non potrebbe ammettersi senza entrare in un campo molto pericoloso. Il senno dei magistrati saprà definire gli atti preparatorii; e col loro criterio legale sapranno definirli a norma delle varie circostanze; ma questa non è cosa che debba spiegarsi nella legge.

Io pertanto, mentre contesto che la proposta Alvigini sia più larga che quella della minoranza della Giunta, mantengo la dizione usata da quest'ultima perchè più semplice e conforme ai principii che regolano la materia penale, e meno soggetta ai pericoli ai quali potremmo essere esposti adottando la proposta dell'onorevole Alvigini.

ALVIGINI. Io non ripeterò le cose già dette, ma mi restringerò soltanto a fare alcune osservazioni in ordine a quanto venne testè asserito dall'onorevole Gallo. Innanzitutto mi permetterà la Camera che io sostenga, in risposta alle asserzioni dell'onorevole ministro guardasigilli, che, se io ho per avventura errato nel fare la mia proposta, ciò si dovrà ascrivere a difetto d'ingegno, ma non di amore ai principii di libertà: nel mio intendimento invero io ritenni che la disposizione che ho messa innanzi fosse più liberale di quella presentata dalla minoranza della Commissione.

Quanto alle modificazioni domandate dall'onorevole Gallo, io dichiaro che acconsento alla soppressione della parola *predisposti*, che veramente convengo non è italiana. A questa parola, se la Camera lo stima, io supplirei col dire: « si riconoscono compiuti e diretti. » Forse il vocabolo *compiuti* meglio corrisponde all'idea che l'atto preparatorio debba essere compiuto e non solo cominciato.

Quanto poi a quell'inutilità che l'onorevole Gallo ri-

trova nella mia proposta, là dove si dice che questo reato sarà punito colla reclusione estensibile, secondo le circostanze, al *maximum* della pena, farò osservare che per quanto sia vero che, quando una legge penale lascia nelle sue graduazioni una latitudine, il giudice che deve applicarla non ne percorre i diversi gradi che in riguardo alle circostanze più o meno gravi che accompagnano il fatto che si vuol punire, io dico, ciò nonostante, seguendo in questo l'esempio stesso che hanno dato sempre i legislatori, che, quando si lascia una latitudine al giudice onde applichi una pena che può percorrersi per diversi gradi, specialmente trattandosi di una legge la quale ha vedute politiche, è meglio stabilire limiti che non sieno tanto arbitrari, e che il giudice non possa applicare quel grado della pena che a lui meglio talenta, ma debba fare della legge un'applicazione più o meno estesa, secondo la gravità delle circostanze che accompagnano il fatto. Mi parve quindi più sicura, più normale questa dichiarazione.

Dirò ora brevi parole per chiarire che la mia proposta è più liberale di quella degli onorevoli Miglietti e Buffa.

Se mal non mi appongo, trovo che la proposta dei due onorevoli commissari, non solo esige che la cospirazione sia accompagnata o seguita da atto preparatorio, ma lascia luogo all'applicazione della pena anche nel caso in cui l'atto preparatorio non sia compiuto. Io sostengo sempre, e credo di non errare, che, quando si dice *atto diretto a preparare*, non si indica ancora l'atto preparatorio compiuto. Come io aveva l'onore di accennare, in questo caso una lettera scritta da uno dei cospiratori, diretta ad un altro, in cui gli si dica: preparate le armi per eseguire il complotto; questo sarebbe un atto sufficiente a rendere punibile la cospirazione. Invece io porto opinione che ciò non debba bastare perchè questa possa essere colpita, imperocchè intendo che l'atto preparatorio debba essere compiuto, ed è sotto questo aspetto che la mia proposta, a parer mio, è più liberale, tendendo a restringere l'incriminabilità di un fatto che, conviene dirlo, si scosta assai dai principii generali del diritto e dalle massime adottate dai magistrati.

CASSINIS. Noi siamo in presenza di due progetti, quello della minoranza della Commissione e quello dell'onorevole Alvimini. Io credo che, quando il progetto della minoranza della Commissione sia spiegato nel senso del sotto-emendamento od emendamento Michelin, sia preferibile alla proposta dell'onorevole Alvimini.

Il concetto dell'uno e dell'altro articolo, così emendata come io accennava la proposta della minoranza della Commissione, non credo essere nè più nè meno liberale uno dell'altro. A creder mio, i due concetti, quello della minoranza della Commissione ed il concetto Alvimini, sono perfettamente, quanto al loro spirito, più o meno liberali egualmente, e lo provo.

La cospirazione non è punita nè nell'uno nè nell'altro: l'atto il quale sia intermedio tra la cospirazione e la preparazione, se stiamo alla proposta Alvimini, assolutamente non è punito, non è riguardato, e sta bene; se stiamo alla proposta degli onorevoli Miglietti e Buffa,

temo che sia diverso, vale a dire che effettivamente quest'atto intermedio alla cospirazione ed alla preparazione sia punito; questo appunto è ciò che io non vorrei, ed è ciò che mi induce ad accettare l'emendamento Michelin.

Mediante l'emendamento Michelin scompare quel dubbio; non si punisce quell'atto intermedio tra la cospirazione e l'atto preparatorio, ossia, come diceva bene l'onorevole Boggio, *la preparazione che prepara*.

Or dunque se così è, e mi pare che così debba essere, quando noi diciamo la cospirazione è punita allorchè è manifestata con un atto preparatorio, noi abbiamo dimostrato che da un lato non vogliamo punire la semplice cospirazione, e dall'altro vogliamo punire questa cospirazione quando si manifesti con atti che non possano altrimenti riferirsi che allo scopo di perpetrare il delitto.

Ora mi rimane a dichiarare le ragioni per le quali, così ristabilita la proposta della Commissione col sotto-emendamento Michelin, credo preferibile il progetto della Commissione a quello dell'onorevole Alvimini.

Mi pare essere sempre preferibile quella disposizione di legge, la quale è più breve, più concisa, più, direi, perentoria; imperocchè se è vero, come mi pare evidente che nelle poche parole dell'articolo Miglietti e Buffa sta tutto intero il concetto della legge, l'aggiungervi alcun che sarebbe un viziarlo. E mi pare appunto che a ciò condurrebbe il progetto dell'onorevole Alvimini, il quale, se è pregevole dal lato della scienza, e sarà una fonte a cui si potrà attingere nel tempo la spiegazione della legge, non deve però stare nella legge medesima.

Infatti, o signori, quest'articolo, a parte quanto sta nel primo e contenente gli atti preparatorii, contiene in appresso due definizioni: l'una, cospirazione, togliendola direttamente dall'articolo 187 del Codice penale, l'altra dagli atti preparatorii.

Ma io dico: e perchè definire la cospirazione quando è già definita nell'articolo 187?

Si dice: perchè quella definizione dell'articolo 187 serve ad un reato, il quale non è quello di cui si occupa la presente legge?

Ma, o signori, la definizione non cangia, la cospirazione è sempre cospirazione, e quando in una legge speciale parliamo di cospirazione, e vogliamo la definizione della medesima, egli è evidente che si deve ricorrere al diritto comune, e quando ivi la cospirazione è definita, non veggo più il bisogno di definirla di nuovo.

Che anzi, ciò sarebbe, a creder mio, pericoloso; imperocchè potrebbe fare credere che si volesse punita la cospirazione fino ad un certo punto, in quanto si fosse creduto opportuno di definirla di nuovo nella legge stessa.

Quindi io penso che si debba per ogni verso quest'aggiunta escludere, perchè, come dissi, è sempre pericoloso il definire, e questo pericolo è tanto maggiore nella specie presente, ove sarebbe a temersi che il giudice riputasse essersi voluto punire in qualche guisa la cospirazione. Così pure, quando si dice atti preparatorii,

ognuno nel suo intendimento sa che cosa si intenda per atti preparatorii.

Ora, quando diciamo un atto il quale non costituisce ancora principio d'esecuzione, non diciamo altro se non che egli è un atto preparatorio, e quando l'esecuzione è iniziata già l'atto preparatorio più non vi è, ma siamo nell'atto di esecuzione. Lasciamo ai giudici di apprezzare i fatti, l'indole loro, il loro valore morale o giuridico, e non mettiamoci a segnarvi nella legge stessa troppo assoluti e determinati confini.

Poichè, o signori, invece di fare del bene faremo del male, e si produrrebbe assai facilmente l'effetto, che i giudici soventi volte fossero in certa guisa costretti di rinnegare il proprio sentimento per stare alla ferrea parola della legge.

Quindi conchiudo con dire che la proposta degli onorevoli Miglietti e Buffa, emendata dall'onorevole Michellini, deve preferirsi ad ogni altra, perchè tanto il concetto loro, quanto quello dell'onorevole Alvigini è liberale; chè la proposizione Miglietti e Buffa è giusta, precisa, corrispondente ad un concetto da tutti sentito, mentre invece la proposta Alvigini è pericolosa per le definizioni che racchiude, per le conseguenze a cui può condurre. Voto quindi per la proposta della Commissione come fu emendata dall'onorevole Michellini.

PRESIDENTE. Colla proposta del deputato Michellini si sostituisce alle parole: *atti diretti a preparare*, ecc., le seguenti: *fatti che preparino*, ecc.

La parola spetta al deputato Miglietti.

MIGLIETTI. Ringrazio l'onorevole mio amico Cassinis di essere venuto in mio appoggio. Alle cose da lui dette aggiungerò queste poche osservazioni.

Io credo che il Ministero, la Commissione e gli onorevoli preopinanti che sostengono la proposta Alvigini, siano tutti d'accordo in questo, che, cioè, si vuole con questa legge stabilire una sanzione penale pel reato della cospirazione.

Io credo che nessuno dei preopinanti, i quali sostengono l'emendamento proposto dall'onorevole Alvigini, supponga che si vogliano punire gli atti preparatorii, i quali in sè non sono punibili, ma lo sono messi in rapporto col proposito di chi li ha commessi, o meglio sono la prova del proposito di commettere il reato.

La differenza tra l'articolo 1 quale fu presentato dal Ministero, e quale fu formulato dalla Commissione, consiste in questo, che il Ministero contemplava la cospirazione quale è definita dall'articolo 187, poi la contemplava ancora quando, oltre i caratteri indicati da quest'articolo, vi sono atti preparatorii.

La Commissione non volle considerarlo sotto il primo aspetto, non volle che vi fosse una sanzione penale per la cospirazione quale è definita dall'articolo 187; essa ha voluto che la cospirazione contro la vita del capo di un Governo estero allora soltanto si punisse quando la ricerca del reato non dà luogo a ricerche fiscali, a vessazioni, le quali, diciamolo schiettamente, sono sempre tiranniche, allorquando sono dirette a scoprire il pensiero dell'uomo.

La Commissione ha voluto che la cospirazione si punisse, ma allorquando si manifesta, non nel modo previsto dall'articolo 187, ma con atti i quali non lascino dubbio alcuno sul proposito di chi li ha commessi.

Secondo la proposta fatta dal Ministero, io avrei trovato ragionevole l'emendamento dell'onorevole Alvigini, in quanto che, volendosi con quella colpire la cospirazione considerata in due stadii, cioè e quando si manifesta solamente col concerto che due o più individui prendano fra di loro, e quando è dimostrata da atti i quali, se non sono ancora di esecuzione, sono però incontestabilmente preparatorii dell'esecuzione stessa, sarebbero state opportune le definizioni proposte dall'onorevole Alvigini; allora capisco la convenienza d'indicare in questo primo articolo come la cospirazione, che si vuol punita colla reclusione, non si abbia a dire esistente se non concorrono gli aggiunti previsti dall'articolo 187 del Codice penale, e d'indicare egualmente come gli atti preparatorii, che farebbero luogo, secondo il progetto del Ministero, ad un aggravamento di pena, cioè ai lavori forzati, sono solamente gli atti materiali; ma se, come è disposto a fare anche l'onorevole Alvigini, si adotta la parte prima dell'articolo quale è stata proposta dalla Commissione, egli è incontestabile che le aggiunte che vi si vorrebbero fare sono fuori di proposito e ne distruggono il concetto.

Ed invero, quando nella prima parte di questo articolo è detto chiaramente che la cospirazione alla quale si applica una sanzione penale è quella soltanto che si manifesta con atti preparatorii, come volete ricorrere all'articolo 187 per trovarvi la definizione della cospirazione? Voi troverete la definizione della cospirazione quale la contemplava nel primo suo stadio il Ministero, quale la contempla il Codice penale allorquando si tratta di una cospirazione contro la vita del capo del nostro Governo; ma non troverete la cospirazione quale la Commissione la vuole unicamente contemplata, quando cioè la cospirazione è manifestata, non con concerti, non con parole, non con detti i quali siano vaghi e che non altrimenti potrebbero essere tradotti in una vera prova, salvo usando fiscalità che, se sono tollerabili allorquando si tratta di una cospirazione contro il capo del nostro Governo, sarebbero insopportabili quando si tratta di cospirazioni contro il capo di un Governo straniero. Ha voluto la Commissione che allora soltanto vi fosse cospirazione riconosciuta da questa legge ed applicazione della pena quando vi siano atti i quali, diretti all'esecuzione del reato, non lascino alcun dubbio sul proposito di colui che li commise.

Vede dunque la Camera come la proposta dell'onorevole Alvigini distrugga essenzialmente il concetto della legge, renda più gravosa la pena e faccia luogo all'applicazione di penalità in casi in cui non si vuole assolutamente la pena applicare.

Quanto poi alla seconda parte di quest'articolo, cioè agli atti preparatorii, io dico schiettamente che non vedo alcuna necessità di aggiungere questa disposizione.

L'onorevole Alvigini diceva: stando alla proposta

della Commissione se uno, per esempio, scrivesse ad un altro una lettera nella quale si indicasse il modo di eseguire l'assassinio contro il capo di un Governo straniero, sarebbe reo di cospirazione.

Non indaghiamo se l'autore di quella lettera possa o no dirsi reo di cospirazione: è questo ufficio dei giudici e non del legislatore.

Ma mi permetta l'onorevole preopinante che io gli osservi che la ragione di dubitare in ordine alla colpevolezza si presenterebbe, nel proposto caso, egualmente ammettendo la sua redazione; imperocchè la definizione che egli dà non somministra ai giudici tali regole che bastino a sceverare atti da atti, e tanto meno a fissarne la portata. Nell'animo di un giudice il fatto accennato dall'onorevole Alvigini potrebbe parere atto preparatorio, e nell'animo di un altro potrebbe sembrare neanche preparatorio; è questa pur troppo una condizione degli umani giudizi; ma la questione, lo ripeto, si presenterebbe egualmente, sia che si adotti la redazione Alvigini, sia che si accolga quella proposta dalla Commissione. Noi, per altra parte, volendo definire gli atti preparatorii, corriamo evidentemente il rischio di dare una definizione, la quale fuorverrà i giudici, e non servirà in alcun modo ad illuminarli.

Gli atti preparatorii sono indefinibili; si determinano in regole generali; ma non è possibile circoscriverli con una definizione.

PRESIDENTE. Il deputato Montagnini ha la parola.
Voci. Ai voti! ai voti! Parli! parli!

BOGGIO. Mi prendo la libertà di osservare alla Camera che i dieci minuti di tolleranza, che la sua impazienza pare negarmi, possono costare dieci anni di reclusione a qualche disgraziato... (*Rumori*)

Sissignori, dipenderà dai termini precisi coi quali verrà concepito quest'articolo il fare che, in un dato caso, sia o no applicabile; epperò il chiudere la discussione prima che sia chiarito il dubbio, l'omettere, per troppa fretta di andare ai voti, una frase od una parola che precisi il significato dell'articolo, può costare dieci anni di reclusione ad un padre di famiglia.

PRESIDENTE. Debbo osservare al deputato Boggio che, se non si chiude la discussione, secondo l'ordine di iscrizione, debbo dare la parola al deputato Montagnini.

MONTAGNINI. Io dirò soltanto che tutti quelli che hanno parlato in questa quistione, sono d'accordo nel dare la preferenza a quella redazione che sia la più liberale. Tale essendo pure la mia opinione, io dichiaro che, se le ragioni esposte dall'onorevole ministro mi avessero potuto dare la convinzione, che mi pare egli abbia, io non avrei esitato un momento ad aderire, non certamente al suo progetto, ma a quello della Commissione, od a quell'altro che potesse venire formulato nel senso più largamente liberale.

Io credo per altro che la proposta dell'onorevole Alvigini già si accosti maggiormente a quel sistema che desideriamo che prevalga in questa legge.

Diffatti nessuno mi vorrà contestare che tra la redazione della minoranza della Commissione, la quale dice:

atto diretto a preparare, e quella dell'onorevole Alvigini, la quale dice *cospirazione accompagnata o seguita da atto preparatorio*, ci sia un immenso divario. E la Camera può facilmente convincersene, quando rifletta che, secondo il progetto della minoranza della Commissione, basterebbe, per procedere contro un cittadino, per gettarlo in un carcere, per sospendere sul suo capo una pena niente meno che di molti anni di reclusione, basterebbe, dico, un atto qualunque per dare luogo a criminale procedimento, e perchè si andasse poi ad indagare se oltre all'atto materiale vi sia anche il concerto, anche la cospirazione. E questo è ciò che non vuole l'emendamento Alvigini; esso dice: si farà luogo a procedura quando ci sia cospirazione; ecco un estremo; l'altro estremo qual è? È quando ci sia atto preparatorio: ecco i due estremi.

Nel progetto della minoranza della Commissione invece non sono necessari questi due estremi per procedere; quindi è più liberale l'emendamento Alvigini.

In secondo luogo si dice: ma possono essere colpiti anche quando questi atti siano avvenuti prima. È vero che nel nostro disegno ciò basta perchè siano puniti, è vero che in questo disegno avvi un'apparenza di maggiore severità, ma non è vero che non ci siano le garanzie necessarie per la libertà del civile consorzio. Non potrà mai darsi, come avverrebbe probabilmente nell'altro caso, che si proceda per un atto solo scompagnato dall'altro; non si potrà mai procedere se non se quando i due estremi siano insieme congiunti; dunque è più giusta e più liberale questa proposta. Se si adottasse poi l'opinione dell'onorevole Cassinis, bisognerebbe cancellare dai Codici tutte le definizioni che sulle svariate materie vi sono inchieste. Nè si dica che sono queste definizioni male appropriate, perchè sono la regola più sicura che possano avere i giudici per applicare le pene; e in una materia tanto ambigua qual è la presente, con delle prove tanto sfuggevoli, quali saranno quelle che si avranno in fatto di cospirazione, non si potrà mai andare abbastanza cauti nell'indicare ai giudici i casi, le circostanze, secondo le quali essi possano in tutta coscienza applicare la sanzione penale. Persuaso adunque che tutti abbiano lo stesso sentimento di adottare quella forma che sia la più liberale, e tale credendo l'emendamento Alvigini, persisto perciò a sostenerlo.

Voci. Ai voti! ai voti!

BOGGIO. Intendo chiedere al signor ministro di grazia e giustizia una spiegazione, senza la quale non capisco come si possa votare questo articolo.

L'onorevole guardasigilli oggi stesso ci diceva che tra la sua proposta e quella della Sotto-Commissione non ci corre che una differenza di forma, e che la sostanza non è punto mutata; ma subito dopo udimmo l'onorevole Miglietti con una lucida esposizione chiarirci che nel progetto del Ministero si punirebbe tanto la cospirazione isolata, quanto l'atto preparatorio; che in quello della Commissione si punirebbe solo la cospirazione quando fosse manifestata con un atto preparatorio. (*Se-*

gni di diniego) Questi sono i precisi termini dell'emendamento della minoranza della Commissione.

Dopo l'onorevole Miglietti è sorto l'onorevole Cassinis ad affermarci che non è necessario introdurre in questa legge definizione alcuna, perchè i magistrati potranno illuminarsi leggendo le discussioni della Camera: or bene, i magistrati troveranno che il Ministero la intende in un modo, ed il relatore della Commissione in un altro; io chiedo alla coscienza di voi tutti: come dovranno giudicare i magistrati?

Voci. Come crederanno! secondo la loro coscienza!

BOGGIO. Ma perchè ci rimetteremo al loro arbitrio invece di evitare ogni ambiguità con una definizione chiara e precisa? Comunque poi, non possiamo chiudere la discussione sopra due allegazioni affatto contraddittorie; epperchè, prima che si voti, io credo che sia necessario che il signor guardasigilli spieghi le sue parole, affinchè, se venisse reietto l'emendamento dell'onorevole Alvigini, rimanga almeno una dichiarazione del signor ministro, la quale si potrà invocare dinanzi ai tribunali per istabilire che, anche nel concetto del Ministero, la mera cospirazione non deve essere punita, ma che allora solamente si fa luogo ad azione penale quando essa sia stata manifestata, cioè susseguita o accompagnata da fatti preparatorii. E, quando si ottenga cotesta dichiarazione, allora potrà la Camera passare ai voti con più tranquilla coscienza.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho già inteso a dire che io dichiarai nella prima mia risposta, che tra la proposta del Ministero e quella della minoranza della Commissione non vi fosse che una diversità di forma.

Non mi rammento di avere fatta questa dichiarazione, anzi ho detto che la proposta del Ministero tendeva a punire la semplice cospirazione con la pena della reclusione, e la cospirazione con atti preparatorii con la pena dei lavori forzati, facendo notare che il Ministero aveva così formulato il suo progetto per uniformarsi alle disposizioni del Codice penale, il quale statuisce che vi è cospirazione punibile quando v'esiste concerto tra due o tre persone di commettere il reato; aggiungasi però che io accettava la proposta della minoranza della Commissione, perchè, senza allontanarsi molto dal concetto del Governo, che è quello di punire le cospirazioni, era più mite, in quanto che non dava luogo a castigo se non quando, oltre al concerto verbale, vi è ancora qualche atto preparatorio. Ecco ciò che ho dichiarato. Se le mie parole fossero state frantese, o se io non mi fossi spiegato abbastanza chiaramente, intendo che questo e non altro sia il loro significato.

Poichè ho la parola farò un'osservazione intorno al sotto-emendamento dell'onorevole Michelini.

Mi è stato molto grato di sentire che l'onorevole Cassinis sia venuto in appoggio della proposta della minoranza della Commissione, che è accettata dal Ministero. Non credo però che, per determinare la Camera ad accettare questa proposta, sia necessario l'emendamento dell'onorevole Michelini.

MICHELINI G. B. Ci metto poca importanza.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Se noi diciamo che la cospirazione sarà punita quando, oltre al concerto verbale, vi sia qualche fatto che ne prepari l'esecuzione, è ovvio che quando occorrerà di applicare questo articolo di legge si invocherà sempre qual mezzo di difesa il dubbio se l'atto sia o no per se stesso sufficiente a preparare l'esecuzione. Si dirà che l'atto incriminato può iniziare la preparazione, ma che, secondo il tenore della legge, è necessario che la prepari.

MICHELINI G. B. È appunto quello che voglio.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Noi, signori, non l'intendiamo così, intendiamo un atto che possa giovare all'esecuzione del reato, ma non che sia sufficiente a tal uopo.

E qui mi permetta la minoranza della Commissione di dire che forse non avrebbe avuto luogo questa discussione se, come si era proposto nello schema del Ministero, in vece di: *atti diretti a preparare l'esecuzione*, si fosse detto: *atti preparatorii*.

Del resto, poichè la Camera vuol passare ai voti, io non prolungherò la discussione, e mentre aderisco, come ho già dichiarato, che secondo la proposta Michelini alla parola *atti* si sostituisca la parola *fatti*, propongo che nel resto per troncare la quistione invece di dire *diretti a preparare l'esecuzione*, la qual cosa non si vuole dall'onorevole Michelini, si dica *preparatorii* come nello schema del Ministero.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Rignon.

RIGNON. Io voglio solamente osservare che non so veramente comprendere come si voglia trovare l'emendamento Alvigini più liberale di quello della minoranza della Commissione.

L'emendamento Alvigini richiama la disposizione del Codice penale, la quale è così concepita:

« Articolo 187. Vi è cospirazione dal momento in cui la risoluzione di agire sia stata concertata e conchiusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione. »

Ora la redazione della Commissione mitiga questa disposizione, la quale è tutt'altro che liberale; e se la mitiga, è più liberale di quella proposta dall'onorevole Alvigini, con la quale si vuol vincolare il magistrato a questa disposizione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Per l'ordine della votazione farò notare alla Camera che sono due gli emendamenti proposti: uno è quello della minoranza della Commissione, l'altro quello del deputato Alvigini, il quale è poi sotto-emendato in varie parti. Quindi credo essere necessario che la votazione proceda distintamente per le tre parti della proposta del deputato Alvigini, la quale, essendo un emendamento a quello della Commissione, parmi che debba avere la precedenza.

Innanzitutto leggo la prima parte dell'emendamento del deputato Alvigini, che è così concepita:

« La cospirazione contro la vita del capo di un Go-

verno straniero, se è accompagnata o seguita da atti preparatorii, è punita colla reclusione, estensibile, secondo la gravità delle circostanze, al *maximum* di detta pena. »

Darò ora lettura degli emendamenti che vennero presentati riguardo a questa proposta.

Primieramente il deputato Michelini G. B. propone di surrogare la parola *fatti* a quella di *atti*.

In secondo luogo il deputato Gallo domanda che le ultime parole: *estensibile, secondo la gravità delle circostanze, al maximum di detta pena*, sieno soppresse.

Io comincerò a mettere ai voti i sotto-emendamenti, e quindi il complesso della prima parte, restando però inteso che è riservato il voto sull'intero emendamento, nel caso che alcuni credessero di preferirlo a quello della Commissione.

Il deputato Alvigini accetta la parola *fatti*?

ALVIGINI. Io mantengo la parola *atti*, perchè, venendo poi a spiegare quali sieno gli atti preparatorii (*Rumori*), dico che sono quelli che consistono nei fatti materiali diretti a preparare.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti il sotto-emendamento proposto dal deputato Gallo a quello del deputato Alvigini, che consiste nella soppressione delle parole: « *estensibile, secondo la gravità delle circostanze, al maximum della pena.* »

ALVIGINI. Io non ho difficoltà di aderire a questa soppressione; io aveva proposto tali parole unicamente per togliere qualunque timore di troppo lato arbitrio nell'applicazione.

PRESIDENTE. Darò nuovamente lettura della prima parte dell'emendamento Alvigini, sopprimendo le ultime parole testè lette:

« La cospirazione contro la vita del capo di un Governo straniero, se è accompagnata o seguita da atti preparatorii, è punita colla reclusione. »

Metto a partito questa prima parte.

(Dopo prova e controprova non è adottata.)

Il deputato Alvigini desidera che si mettano ai voti le altre parti del suo emendamento?

ALVIGINI. Riesce inutile, essendosi rigettata la prima parte.

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento della minoranza della Commissione, così concepito:

« La cospirazione contro la vita del capo di un Governo straniero, manifestata con atti preparatorii dell'esecuzione del reato, è punita colla reclusione. »

A questa prima parte il deputato Michelini G. B. propone il seguente sotto-emendamento, accettato dal Ministero e dalla Commissione, col quale si chiede che dopo la parola *manifestata*, invece di dire: *con atti preparatorii* dell'esecuzione del reato, si dica: *con fatti preparatorii* dell'esecuzione del reato. »

Metto ai voti questo sotto-emendamento proposto dal deputato Michelini.

(È approvato.)

Pongo ai voti la prima parte della proposta della Commissione, così espressa:

« La cospirazione contro la vita del capo di un Governo straniero, manifestata con fatti preparatorii dell'esecuzione del reato, è punita colla reclusione. »

(È approvata.)

Pongo ai voti la seconda parte:

« I colpevoli possono inoltre essere posti sotto la sorveglianza speciale della polizia per lo spazio di cinque anni. »

(È approvata.)

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 1.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Seguito della discussione del progetto di legge: Pena per la cospirazione contro la vita dei Sovrani e capi dei Governi stranieri; *minimum* della pena e legale definizione del reato d'apologia dell'assassinio politico; formazione della lista semestrale dei giudici del fatto pei reati di stampa.